



# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Penale, composta dai  
sigg.

- |          |          |           |             |
|----------|----------|-----------|-------------|
| 1) Dott. | Fabrizio | COSENTINO | Presidente  |
| 2) Dott. | Antonio  | GIGLIO    | Consigliere |
| 3) Dott. | Antonio  | SARACO    | Consigliere |

Con l'intervento del P.M. rappresentato dalla **dott. Salvatore DI MAIO** e  
con l'assistenza del segretario sottoscritto sig. **Pietro ESPOSITO** ha  
pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa penale

### CONTRO

**MACCARONE ANTONIO**, nato a Vibo Valentia il 28.12.1979,  
residente in Ricadi, in viale G. Berto

- libero - assente

**D'ALOI GIOVANNI**, nato a Nicotera (VV) il 4.6.1966, detenuto presso  
la Casa Circondariale di Teramo

- detenuto - presente

**COSTANTINO GIUSEPPE**, nato a Nicotera (VV) l'11.6.1966, res.  
Vibo Valentia Via Moderata Durant -

- libero - obbl. pres. PG - presente

**COSTANTINO FABIO**, nato a Vibo Valentia il 3.2.1977, detenuto  
presso la Casa Circondariale di Cosenza

- detenuto - presente

N. 1324/16 Reg. Sent.

N. 975/15 Reg. Gen.

N. 5490/13 R.N.R.

### SENTENZA

In data 18.5.16

depositata in cancelleria

25 LUG 2016

IL CANCELLIERE

Irrevocabile dal

Il cancelliere

Prenotazione a debito

N.....

il .....  
redatto estratto esecutiv

IL CANCELLIERE

Il.....  
Compilata scheda

IL CANCELLIERE

Recupero crediti

N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**PANTANO ANTONIO**, nato a San Calogero (VV) il 23.3.1957, agli arresti domiciliari in S. Maria di Ricadi, via Petrorio  
- detenuto arr. dom. - presente

**TAVELLA FRANCESCO**, nato a Vibo Valentia il 7.6.1968, detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia  
- detenuto - presente

**RAGUSEO GIUSEPPE**, nato a Gioia Tauro (RC) l'8.4.1978, detenuto presso la Casa Circondariale di Lanciano  
- detenuto - presente

**SCRUGLI ANTONINO**, nato a Tropea (VV) il 4.11.1976, residente in Catanzaro Lido, in via Sicilia, n. 9  
- detenuto arr. dom. - presente

**CICERONE ORAZIO**, nato a Vibo Valentia il 16.5.1973, detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia  
- detenuto - presente

**CUTURELLO ANTONIO**, nato Taurianova (RC) il 18.2.1990, detenuto presso la Casa Circondariale di Catanzaro  
- detenuto - presente

**DE RITO MARIO**, nato a Vibo Valentia il 18.10.1974, residente in Ionadi, fraz. Vena, statale 18  
- libero - presente

**DE LORENZO DOMENICO**, nato a Vibo Valentia il 25.6.1980, residente in Tropea (VV), in via Carmine, n. 12  
- libero - presente

**CALLA' NUNZIO MANUEL**, nato a Polistena (RC) il 20.11.1986, detenuto presso la Casa Circondariale di Cosenza  
- detenuto p.a. - rinunciante

**PALASCIANO ERCOLE ANTONIO**, nato a Catanzaro il 14.3.1961, residente in via Ugo Ortone, n. 20  
- libero - presente

**MUSARELLA DOMENICO**, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 25.9.1975, residente in Reggio Calabria, in via N. Furnari, n. 70,  
- libero - assente

**L'ABBATE FRANCESCO MARIA**, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 5.4.1976, residente in Reggio Calabria, in via Campi II trav., n. 9,  
- libero - presente

**IERACE GIUSEPPE**, nato a Locri (RC) il 2.2.1961, residente in Catanzaro, in via Broussard, n. 2/B -

- libero - presente

**CAMPISI ANTONIO**, nato a Taurianova (RC) il 9.8.1991, detenuto p.a. presso la Casa circondariale di Catanzaro

- detenuto p.a. - assente

### **IMPUTATI**

v. fogli allegati

[ MANCUSO Pantaleone cl. 47, MANCUSO Giovanni, MANCUSO Giuseppe ],  
MACCARONE Antonio, D'ALOI Giovanni, COSTANTINO Giuseppe,  
COSTANTINO Fabio, [ FIALEK Damian Zbigiew ], PANTANO Antonio,  
TAVELLA Francesco, [ CASTAGNA Antonino ], RAGUSEO Giuseppe, [  
PAPAIANNI Agostino, CUPPARI Leonardo ], MAMONE Antonio,  
SCRUGLI Antonino, BOMBAL Gabriele, ACCORINTI Salvatore,  
CICERONE Orazio, CUTURELLO Antonio, MARANO Bruno, DE RITO  
Mario, DE LORENZO Domenico, [ MUSCIA Gaetano ], CALLA' Nunzio  
Manuel, [ MANCUSO Antonio, MANCUSO Pantaleone classe 1961 ]

1) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis - commi I, II, III, IV, V e VI - c.p., per aver preso parte, con i ruoli e le funzioni di seguito specificati, nell'ambito della associazione di tipo mafioso denominata '*ndrangheta*, alla cosca detta "*ndrina MANCUSO*", operante in Linbadi, Nicotera e comunque nella provincia di Vibo Valentia, contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio, attraverso la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e le conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivavano nei territori su cui è insediata la consorteria criminale, con la commissione di delitti contro il patrimonio e grazie anche alla ampia disponibilità di armi; scopi, in particolare, diretti:

- al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti;

- al conseguimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose, quali usure, estorsioni, violenze private, sistematicamente esercitate ai danni di commercianti e imprenditori.

Associazione criminale che si è sviluppata attraverso un organismo centrale di controllo diretto da MANCUSO Pantaleone cl. 47, MANCUSO Antonio cl. 38, MANCUSO Giovanni cl. 41, gerarchicamente sovraordinati rispetto a più rami operativi autonomi e talvolta in concorrenza tra loro (in relazione alla consumazione di svariati reati contro il patrimonio e commessi con l'uso delle armi), ma uniti e compatiti, in relazione alla gestione di vicende ed alla consumazione di condotte implicative (per gli interessi economici coinvolti o per l'immagine esterna dell'organizzazione), il coinvolgimento complessivo dell'associazione.

MANCUSO Pantaleone cl. 47, MANCUSO Antonio cl. 38, MANCUSO Giovanni cl. 41, in qualità di organizzatori, capi e promotori, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni da compiere, degli obiettivi da perseguire, delle attività economiche da avviare e attraverso cui riciclare il denaro e le altre utilità provento delle dette azioni delittuose, in riferimento all'intera organizzazione criminale;

MANCUSO Giuseppe, quale promotore ed organizzatore in sostituzione del padre Pantaleone cl. 47 nei periodi di assenza del medesimo, con compiti decisionali e pianificatori dell'attività illecita del sodalizio mafioso, anche in relazione alla gestione del patrimonio accumulato attraverso le attività illecite del sodalizio;

**MANCUSO Pantaleone** cl. 27.08.1961, quale promotore ed organizzatore del gruppo, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni omicidiarie da compiere nell'interesse dell'intera organizzazione criminale nonché con compiti decisionali e pianificatori dell'attività illecita del sodalizio mafioso anche in relazione alla gestione del patrimonio accumulato attraverso le attività illecite del sodalizio;

**RACUSEO Giuseppe e PAPIANNI Agostino**, in qualità di organizzatori, capi e promotori, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni da compiere, nell'ambito dell'articolazione facente capo originariamente a MANCUSO Cosmo Michele, con individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso attività estorsive e delle attività economiche da avviare e attraverso cui riciclare il denaro e le altre utilità provento delle dette azioni delittuose;

**D'ALOI Giovanni** quale capo e promotore del gruppo (comprendente MUSCIA Gaetano, COSTANTINO Giuseppe, COSTANTINO Fabio, FIALEK Damian, PANTANO Antonio, TAVELLA Francesco), stabilmente dediti alla cura degli affari illeciti della cosca "Mancuso", oltre che in provincia di Vibo Valentia anche in provincia di Catanzaro, con compiti di pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle attività usuarie ed estorsive.

**MACCARONE Antonio**

per avere svolto, in qualità di partecipe, in stretto rapporto con il suocero MANCUSO Pantaleone cl. 47, il ruolo di intestatario fittizio o, comunque, di intermediario nell'attività di intestazione fittizia di beni ed attività economiche facenti capo a MANCUSO Pantaleone e nell'aver svolto una funzione strategica per lo sviluppo economico della cosca mantenendo rapporti diretti con imprenditori nel settore turistico e, al tempo stesso, con gli appartenenti alle cosche subordinate ai MANCUSO; provvedendo a garantire la tranquillità sul territorio e la conclusione di affari di notevole rilevanza economica agli imprenditori operanti sul territorio di insidenza del gruppo allo scopo anche di ottenere benefici economici per la cosca di appartenenza;

**CASTAGNA Antonino**

in qualità di partecipe, per avere collaborato con il capo MANCUSO Antonio cl. 38, svolgendo il ruolo di percettore di somme estorsive ed intermediario nelle operazioni dirette a sottoporre ad estorsione gli imprenditori presenti nel territorio di insidenza della cosca, ponendo in essere condotte finalizzate ad occultare la illecita provenienza del denaro, attraverso l'investimento in attività commerciali ed imprenditoriali;

**CICERONE Orazio**

per avere svolto, in qualità di partecipe, diretta espressione del vertice del gruppo, rappresentato da MANCUSO Antonio cl. 38 e MANCUSO Giovanni, compiti diretti a sovrintendere l'operato dei soggetti dediti alla commissione di reati di usura ed estorsione, con interventi diretti nel recupero delle somme di denaro date in prestito e mantenendo rapporti diretti con gli imprenditori sottoposti al gruppo;

**CALLA' Nunzio Manuel**

per avere svolto, in qualità di partecipe, un ruolo di alter ego del capo MANCUSO Pantaleone cl. 27.08.1961, contribuendo a mantenere contatti con gli altri gruppi criminali presenti sul territorio calabrese; in particolare, per avere svolto il ruolo di intermediario circa le specifiche disposizioni date da MANCUSO Pantaleone cl. 27.08.1961 provvedendo anche a custodire e fornire armi; nonché per lo svolgimento delle attività mafiose da quest'ultimo direttamente comandategli.

**DE RITO Mario**

per avere svolto il ruolo di partecipe del gruppo che faceva riferimento a MANCUSO Giovanni, agendo per il controllo del territorio di Vena di Ionadi e lo sviluppo in quella zona delle attività delittuose del gruppo; con interventi diretti nel recupero delle somme di denaro date in prestito e mantenendo rapporti diretti con gli imprenditori sottoposti al gruppo;

**CUTURELLO Antonio**

per aver svolto, in qualità di partecipe, funzioni operative, nella detenzione e custodia di armi, nel mantenere un rapporto di collaborazione e subordinazione con MANCUSO Giuseppe cl. 77, svolgendo le mansioni di autista ed accompagnatore dello stesso anche in territori diversi da quello calabrese e nel fornire ausilio nella gestione delle attività frutto di reinvestimento dei capitali illeciti del gruppo criminale;

**CUPPARI Leonardo**

per aver svolto, in qualità di partecipe, funzioni operative nel settore delle estorsioni poste in essere dall'articolazione facente capo a PAPAIANNI e RAGUSEO Giuseppe, occupandosi di fare ottenere finanziamenti alle imprese del PAPAIANNI e svolgendo il ruolo di intermediario circa le specifiche disposizioni date da PAPAIANNI Agostino e RAGUSEO Giuseppe e dirette ad altri partecipi del gruppo;

**MARANO Bruno**

per avere esercitato, in qualità di partecipe, un ruolo preminente nella cura dei rapporti con i legali del clan; uomo di fiducia di RAGUSEO Giuseppe ha veicolato disposizioni e messaggi agli ulteriori sodali, fungendo da intermediario per le comunicazioni tra il RAGUSEO ed il PAPAIANNI, vertici dell'organizzazione; occupandosi, inoltre, di gestire attività economiche riconducibili al gruppo mafioso.

**MAMONE Antonio**

per avere svolto, in qualità di partecipe, il ruolo di cassiere, con riferimento agli assegni, provento dell'attività illecita del gruppo immediatamente riferibile a PAPAIANNI Agostino, anche contribuendo al reinvestimento dei capitali illeciti del gruppo criminale e a fornire al gruppo i contanti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività illecite;

**SCRUGLI Antonino**

per avere svolto, in qualità di partecipe, il ruolo di intestatario fittizio o, comunque, di soggetto attraverso le cui imprese PAPAIANNI Agostino conseguiva i benefici patrimoniali dell'attività di imposizione dei generi alimentari e altri prodotti di cui si occupava la SMECAL e la ditta individuale al medesimo fittiziamente intestata;

**BOMBAL Gabriele e ACCORINTI Salvatore**  
per aver svolto, in qualità di partecipi, funzioni operative nel settore della gestione dell'attività commerciale del gruppo; nello svolgere attività di recupero crediti per conto dell'articolazione di appartenenza;

**DE LORENZO Domenico**  
per avere, in qualità di partecipe, posto la propria impresa al servizio della associazione, assicurando lo svolgimento delle attività necessarie al gruppo mafioso per insinuarsi negli affari immobiliari di maggiore interesse, assicurando alla cosca parte dei proventi ottenuti attraverso le attività svolte a seguito della imposizione a terzi.

In Limbadi, Nicotera ed altri luoghi dall'anno 2003 sino alla data del 30.10.2013.

[ **MANCUSO Giuseppe** ], **CUTURELLO Antonio**, **CAMPISI Antonio**

2) del delitto di cui agli artt. 81 c.p., 110 c.p., 10, 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 648, 697 c.p., 7 l. n. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenevano le seguenti armi e munizioni:  
in fucile semiautomatico cal. 12, marca "Breda", con matricola abrasa e n. 25 cartucce cal. 12, marca "FB", in piombo spezzato n. 08

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1)

In Nicotera acc. Il 19 giugno 2010

**COSTANTINO Giuseppe**, **CICERONE Orazio**

3) del delitto di cui agli artt. 81 c.p., 110 c.p., 10,12,14 L. n. 497/74, art. 23 L. n.110/75 e art. 7 l. n. 203/1991, per avere, in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato, detenuto e portato in luogo pubblico un'arma da sparo di nazionalità Cecoslovacca. Con l'aggravante di cui all'art. 7 L.203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa per agevolare l'attività della cosca dei MANCUSO di Limbadi, di cui al capo 1.

In Mileto, in data 18 aprile 2012

**COSTANTINO Giuseppe**

4) del delitto p. e p. dall'artt. 9, 10 L. 497/1974, art. 7 l. 203/1991 per avere illegalmente detenuto e successivamente ceduto una pistola cal. 9x21, arma da guerra n.m.i., senza averne fatto denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L.203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa per agevolare l'attività della cosca dei MANCUSO di Limbadi, di cui al capo 1.

In Limbadi in epoca imprecisata

D'ALOI Giovanni, PANTANO Antonio

5) del delitto p. e p. dall'art. 10 L. 497/1974, art. 7 l. 203/1991 per avere illegalmente detenuto una pistola cal. 9x21, n.m.i., senza averne fatto denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto e con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

In Limbadi nel gennaio 2012

[ MANCUSO Giovanni, MUSCIA Gaetano, FIALEK Damian Zbigniew ],  
COSTANTINO Fabio, COSTANTINO Giuseppe, D'ALOI Giovanni

10) dei delitti p. e p. agli artt. 81 cpv., 110, 644, commi 1 e 5 n.4), c.p. (come modificato dall'art. 1, comma 1 L. 7 marzo 1996, n.108), 629 co. 1 e 2 (in rel. all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3) c.p., art. 7 l. 203/1991 perché, in concorso tra loro, Mancuso Giovanni, quale soggetto che aveva elargito il capitale iniziale e organizzatore dei delitti, tutti gli altri – su direttive del primo- adoperandosi a pretendere e riscuotere il pagamento del debito, anche mediante minacce larvate e lo stesso MANCUSO anche con violenza fisica sul debitore si facevano dare e promettere da CANINO Giuseppe la restituzione della somma prestata ammontante a circa 60.000 euro e gli interessi maturati calcolati al 10% mensile; interessi da considerarsi comunque usurari in relazione al limite fissato con D.M. del Ministro del tesoro vigente all'epoca della pattuizione

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere le attività criminose con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

Con l'aggravante di aver commesso i reati in danno di imprenditori.

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) in più persone riunite e facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

In Catanzaro e Vibo Valentia, in epoca prossima al giugno 2007 e con effetti permanenti.

D'ALOI Giovanni, TAVELLA Francesco.

11) dei delitti p. e p. agli artt. 81 cpv., 110, 644, commi 1 e 5 n.4), c.p. (come modificato dall'art. 1, comma 1 L. 7 marzo 1996, n.108), 629 co. 1 e 2 (in rel. all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3) c.p., art. 7 l. 203/1991 perché, in concorso tra loro, anche mediante minacce larvate e il riferimento a terzi soggetti autori del prestito iniziale, si facevano dare e promettere da VECCHIO Francesco in corrispettivo delle prestazioni a titolo di mutuo di somme di denaro di importi non quantificati, interessi mensili calcolati al tasso del 10%, da considerarsi usurari in relazione al limite fissato con D.M. del Ministro del tesoro vigente all'epoca della pattuizione; interessi da considerarsi comunque usurari in relazione al limite fissato con D.M. del Ministro del tesoro vigente all'epoca della pattuizione



Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere le attività criminose con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

Con l'aggravante di aver commesso i reati in danno di commerciante.

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) in più persone riunite e facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

In Ioppolo dall'anno 2007 e in più circostanze fino all'anno 2012

**D'ALOI Giovanni**

12) dei delitti p. e p. agli artt. 81 epv., 110, 644, commi 1 e 5 n.4), c.p. (come modificato dall'art. 1, comma 1 L. 7 marzo 1996, n.108), 629 co. 1 e 2 (in rel. all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3) c.p., art. 7 l. 203/1991 perché, anche mediante minacce consistenti nell'affermare che avrebbe riferito al datore di lavoro la grave situazione debitoria, riferendo alla madre che lo avrebbe investito con l'automobile e, ancora che lo avrebbe picchiato, si faceva dare e promettere da VENTRICE Francesco e dalla madre FRAPPA Giovanna in corrispettivo delle prestazioni a titolo di mutuo di somme di denaro pari a complessivi € 7.500,00, interessi mensili calcolati al tasso del 10%, da considerarsi usurari in relazione al limite fissato con D.M. del Ministro del tesoro vigente all'epoca della pattuizione; interessi da considerarsi comunque usurari in relazione al limite fissato con D.M. del Ministro del tesoro vigente all'epoca della pattuizione

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere le attività criminose con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

Con l'aggravante di aver commesso i reati in danno di commerciante.

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) in più persone riunite e facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

In Zaccanopoli e comunque in provincia di Vibo Valentia dal novembre 2011 e in più circostanze fino all'anno 2012

[ **MANCUSO Giovanni, MUSCIA Gaetano** ], **COSTANTINO Giuseppe, COSTANTINO Fabio**

14) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 epv., 629, 1° e 2° co. (in relaz. all'art.628 ult. epv. n. 1 e 3), C.P., art. 7 l. 203/91 perché, in concorso tra loro, MANCUSO Giovanni in qualità di mandante e finanziatore della somma, gli altri quali incaricati alla riscossione, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia velata, rappresentata dal fare riferimento ai veri creditori, conosciuti dalla vittima come appartenenti al gruppo mafioso di cui al capo 1, e a conseguenze irreparabili in caso di mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di ratei di interessi, costringevano ZAFFINO Giuseppe a pagare somme di danaro consistenti in rate di interesse applicato su somme di danaro oggetto di mutuo concesso da MANCUSO Giovanni.

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) da persone facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

In Catanzaro e provincia fino all'ottobre 2007

[ MANCUSO Giovanni, MUSCIA Gaetano ], COSTANTINO Giuseppe

15) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 629, 1° e 2° co. (in relaz. all'art.628 ult. cpv. n. 1 e 3), C.P., art. 7 l. 203/91 perché, in concorso tra loro, MANCUSO Giovanni in qualità di mandante e finanziatore della somma, gli altri quali incaricati alla riscossione, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia velata, rappresentata dal fare riferimento ai veri creditori, conosciuti dalla vittima come appartenenti al gruppo mafioso di cui al capo 1, costringevano CONCA Antonjudio, fratello di CONCA Ivan – reale debitore del gruppo - a pagare somme di danaro consistenti in rate di interesse applicato su un mutuo concesso da MANCUSO Giovanni .

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) da persone facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

In Catanzaro e provincia fino al luglio 2007

D'ALOI Giovanni, TAVELLA Francesco

16) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 629, 1° e 2° co. (in relaz. all'art.628 ult. cpv. n. 1 e 3), C.P., art. 7 l. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia esplicita di gravi ritorsioni, costringevano CRUDO Fortunato a pagare somme di danaro consistenti in rate di interesse applicato su un mutuo concesso da D'ALOI Giovanni e TAVELLA Francesco .

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) da persone facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

In Zungri fino al luglio 2012

#### D'ALOI Giovanni

17) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 629, 1° e 2° co. (in relaz. all'art.628 ult. cpv. n. 1 e 3), C.P., art. 7 l. 203/91 perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia esplicita di gravi ritorsioni, affermando che "sarebbe andato a prenderlo a casa" e che in caso di mancata dazione della somma avrebbe utilizzato metodi violenti, costringeva VARDARO Francesco a pagare somme di danaro consistenti in rate di interesse applicato su un mutuo concesso da D'ALOI Giovanni .

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) da persone facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

In Mileto fino all'agosto 2012

#### D'ALOI Giovanni

18) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 629, 1° e 2° co. (in relaz. all'art.628 ult. cpv. n. 1 e 3), C.P., art. 7 l. 203/91 perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia velata, facendo riferimento a terzi reali creditori della somma ed espressa di gravi ritorsioni, affermando che lo avrebbe raggiunto a casa, costringeva DI CAPUA Antonio a pagare somme di danaro consistenti in rate di interesse applicato su un mutuo concesso da D'ALOI Giovanni .

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) da persone facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

In Nicotera e comunque in provincia di Vibo Valentia fino all'agosto 2012

#### D'ALOI Giovanni, PANTANO Antonio

19) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 629, 1° e 2° co. (in relaz. all'art.628 ult. cpv. n. 1 e 3), C.P., art. 7 l. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia esplicita di gravi ritorsioni, costringevano ZANA Placido a pagare somme di danaro consistenti in rate di interesse applicato su un mutuo concesso da D'ALOI Giovanni e PANTANO Antonio .

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) da persone facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

In Spilinga nel gennaio 2012

[ MANCUSO GIOVANNI ], D'ALOI GIOVANNI

20) del delitto p.e e p. Dagli artt. 110 c.p., 132 D.L. N. 385/93 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, prestando somme di denaro, dietro corrispettivo di un interesse, ovvero cambiando assegni post-datati, a diversi soggetti, tra i quali certamente:

- CANINO Giuseppe
- VECCHIO Francesco
- VENTRICE Francesco
- MARINO Sergio
- ZAFFINO Giuseppe
- CONCA Ivan
- CRUDO Fortunato
- VARDARO Francesco
- DI CAPUA Antonio
- ZANAI Placido

Svolgevano abusivamente nei confronti del pubblico una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106 co. 1 del predetto D.LVO 385/93 senza essere iscritti nell'elenco previsto dal medesimo articolo ed, in particolare, erogavano prestiti di denaro, in maniera stabile, ad un numero indeterminato di persone.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis c.p.: in particolare avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla appartenenza alla ndrangheta e, più precisamente, alla struttura mafiosa di cui al capo 1), nonché al fine di agevolare la medesima associazione.

In provincia di Vibo Valentia e Catanzaro negli anni dal 2007 al 2012

RAGUSEO Giuseppe, [ PAPAANNI Agostino, PRESTIA Antonio ]

25) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 56, 629, 1° e 2° co. (in relaz. all'art.628 ult. cpv. n. 1 e 3), C.P., art. 7 l. 203/91 perché, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, RAGUSEO Giuseppe e PAPAANNI Agostino autorizzando previamente gli atti di danneggiamento e programmando ed organizzando nei dettagli l'attività illecita, PRESTIA Antonio avanzando le pretese alla vittima, mediante minacce concrete, consistite nel posizionare, all'interno del cantiere riferibile a SALAMO' Nicola e Roberto, un involucro composto da una busta di plastica contenente una bottiglia piena di liquido infiammabile, e un accendino collegato alla bottiglia mediante nastro isolante, nonché larvate attraverso la spendita del cognome Mancuso e violenze consistite nel danneggiamento a mezzo incendio di uno degli edifici in corso di realizzazione presso il medesimo cantiere e nel porre in essere un attentato dinamitardo che causava ingenti danni al ristorante "La Capannina" di proprietà di SALAMO' Roberto, compivano atti diretti in modo non equivoco a costringere SALAMO' Nicola e il figlio Roberto a pagare somme di danaro calcolate sulla base del valore economico dei lavori da compiere sui terreni di loro proprietà. Infine, costringevano i SALAMO' a stipulare i relativi contratti con imprenditori imposti, così procurandosi un ingiusto profitto, corrispondente all'ammontare delle somme consegnate dalle persone offese e di almeno parte degli utili ricavati dalle imprese cui i SALAMO' erano costretti ad affidare i lavori, con pari danno della persona offesa.

Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) in più persone riunite e facenti parte dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per aver posto in essere l'attività criminosa con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1).

In Zambrone dal 25 giugno 2007 e fino al giugno 2008.

[ PAPAIANNI Agostino ], SCRUGLI Antonino

31) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 *quinquies* D. L. n. 306/92, 7 D. L. n. 152/91, perché PAPAIANNI Agostino attribuiva fittiziamente a SCRUGLI Antonino la titolarità dell'omonima ditta individuale con P.I. 02758710798 avente ad oggetto la gestione del punto vendita carburanti e annesso autolavaggio, rivendita autoricambi e del bar caffè - operante in una unità locale sita in Tropea, loc. S. Franceschiello s.n.c., attività economiche di fatto gestite direttamente dal PAPAIANNI e di sua effettiva proprietà.

Condotta posta in essere al fine eludere le disposizioni di legge che consentono il sequestro e la confisca dei beni, in materia di misura di prevenzione ovvero per agevolare il riciclaggio dei proventi delle attività illecite connesse alla partecipazione all'associazione mafiosa meglio descritta al capo 1).

Fatti aggravati, in quanto consumati avvalendosi dei metodi e della qualità di associato mafioso, nonché al fine di agevolare le mire espansionistiche della cosca mafiosa di appartenenza ed il relativo inserimento nei circuiti economici leciti.

In Tropea il 22.08.2006

[ VELARDO Antonio ], PALASCIANO Ercole Antonio, [ COLACINO Francesco ], MUSARELLA Domenico, L'ABBATE Francesco Maria, IERACE Giuseppe

36) del delitto p. e p. dall'articolo 416 c.p., per avere, con FITZSIMONS Henry James, in ordine al quale si procede separatamente, con distribuzione di compiti e ruoli come meglio sotto precisato e con la consapevolezza di far parte di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, organizzato, o comunque partecipato, a vario titolo, ad un'associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale ed al riciclaggio, mediante la creazione di un complesso gruppo societario dedito:

a) al compimento di attività di intermediazione immobiliare di complessi residenziali, realizzati sul territorio italiano dal gruppo medesimo o da soggetti terzi, con la conseguente evasione fiscale dei redditi derivanti da detta attività strumentalmente ed artificialmente imputata in capo ad una società esterovestita e

b) al riciclaggio degli stessi proventi illeciti mediante la conclusione, sul territorio nazionale, per il tramite di soggetti terzi e società all'uopo costituite, di cospicue operazioni di compravendita immobiliare e investimenti in complessi residenziali.

In particolare:

- VELARDO Antonio e FITZSIMONS Henry James, in qualità di *finanziatori, ideatori, promotori* del sodalizio criminoso, con il compito di determinare e dirigere le scelte del gruppo, di attribuire i vari ruoli agli associati; il VELARDO anche di individuare i nuovi orizzonti di mercato, di determinare le più idonee strategie per il raggiungimento degli obiettivi preposti dal sodalizio criminale;
  - PALASCIANO Ercole Antonio, in qualità di *ideatore ed organizzatore* del sodalizio criminoso, con il compito di ricercare ed attuare, sotto il profilo contabile e fiscale, le migliori strategie per il raggiungimento degli obiettivi preposti nonché concludere per conto di Velardo Antonio e per il tramite della Prius S.r.l., redditizie operazioni immobiliari nelle quali reinviare i proventi illeciti derivanti dall'evasione fiscale;
  - COLACINO Francesco in qualità di *partecipe del sodalizio criminoso*, con il ruolo di prestanome di Velardo Antonio nella gestione e nell'amministrazione della Sud Consulting S.r.l. nonché con l'incarico di adempiere alle incombenze fiscali e tributarie sia delle società italiane che della società esterovestita, V.F.I. Overseas Properties Real Estate Agent Limited attraverso la quale si è realizzata l'imponente evasione fiscale;
  - MUSARELLA Domenico in qualità di *partecipe del sodalizio criminoso* con il ruolo di collaboratore di Velardo Antonio e con il compito di concludere, per conto dello stesso e per il tramite delle società Tudor Investment S.r.l., Esecutati SOS S.r.l. e Dom in Rome S.r.l., delle quali risulta fittizio intestatario di quote e/o amministratore formale, redditizie operazioni immobiliari in cui reinvestire i proventi derivanti dall'evasione fiscale;
  - L'ABBATE Francesco Maria in qualità di *partecipe del sodalizio criminoso*, con l'incarico di procuratore della V.F.I. Overseas Properties e di provvedere per conto del gruppo societario, alla riscossione delle somme versate dai clienti acquirenti le unità immobiliari nonché fittizio intestatario di quote sociali nelle società Tudor Investment S.r.l., Esecutati SOS S.r.l., all'uopo costituite per riciclare i proventi dell'evasione fiscale mediante rilevanti operazioni immobiliari;
  - IERACE Giuseppe in qualità di *partecipe del sodalizio criminoso*, con il compito di supportare la realizzazione ed il raggiungimento degli obiettivi preposti interagendo personalmente presso la Direzione della Banca Intesa – Filiale di Milano Via Pirelli, per agevolare l'accensione dei conti correnti da intestare alle società Tudor Investment S.r.l. ed Esecutati SOS S.r.l. e sui quali far confluire i proventi frutto di evasione fiscale eludendo i presidi posti dalla normativa anticiclaggio.
- Con l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006.  
In Catanzaro, Vibo Valentia, Irlanda dall'anno 2007 fino alla data odierna (30.10.2013).

#### MUSARELLA Domenico

37) dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648bis e 648 ter c.p., perché con più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, consapevole della illecita origine dei flussi di denaro provenienti da Velardo Antonio per il tramite della società fiduciaria EOS Servizi Fiduciari S.p.A., impiegava le utilità provenienti da delitto partecipando (insieme a VELARDO Antonio che non compariva formalmente e a L'ABBATE Francesco) alla costituzione delle società Tudor Investment S.r.l. ed Esecutati SOS

S.r.l. sottoscrivendo rispettivamente il 15% e 25% del capitale sociale nonché accettando la nomina di amministratore unico nelle predette società e di co-amministratore nella Dom in Rome S.r.l., gestendone la liquidità sulla base delle direttive di volta in volta impartite dallo stesso Velardo Antonio – compiendo le citate operazioni in modo da impedire la identificazione della provenienza della liquidità utilizzata per la costituzione delle società sopra indicate, frutto di evasione fiscale.

In particolare, ancora, provvedendo, per il tramite della ESECUTATI SOS S.r.l., alla stipula, in data 15 marzo 2011, in qualità di amministratore unico, di un contratto di locazione annuale di un immobile sito in Roma alla Via Cecchignola n. 213 pattuendo un canone annuo di Euro 9.600,00, così ottenendo la disponibilità del citato immobile previo trasferimento di denaro proveniente da delitto e, ancora, provvedendo alla costituzione, in data 15 giugno 2011, della PRIUS S.r.l. sottoscrivendo quote di capitale sociale per Euro 6.000,00 pari al 60% dell'intero capitale sociale ed alla effettuazione, in data 01 luglio 2011, in qualità di amministratore unico della TUDOR INVESTMENT S.r.l. di un finanziamento infruttifero in favore della stessa PRIUS S.r.l. per Euro 240.000,00, somma proveniente dai finanziamenti infruttiferi erogati da VELARDO Antonio per il tramite della fiduciaria EOS servizi Fiduciari S.p.A. provento di delitto, somma che risulterà poi utilizzata dalla PRIUS S.r.l. per acquistare:

- in data 05 luglio 2011 dalla DAFAMI S.a.s. di COTRONEO Fabio & C., un terreno edificatorio sito in Zambrone (VV) per il quale è in corso il rilascio di un permesso a costruire, per un ammontare complessivo di Euro 72.000,00 (IVA compresa) così identificato:

*Catasto Terreni*

*Ubicazione: Zambrone (VV)*

*Foglio: 7 Particella: 313 Qualità/Classe: Pascolo*

*Superficie: 4 are*

*Foglio: 7 Particella: 330 Qualità/Classe: Seminativo*

*Superficie: 6,8 are*

- in data 22 luglio 2011 dalla Soverato Costruzioni S.r.l., fabbricati e terreni edificatori siti in Briatico (VV) per un ammontare complessivo di Euro 254.400,00 (IVA compresa) così identificati:

*Catasto Fabbricati*

*Ubicazione: Briatico(VV) Corso Regina Margherita Snc  
Piano Terra*

*Foglio: 2 Particella: 1250 Categoria: Area urbana*

*Consistenza: 2576 mq.*

- all'acquisto, in data 29 luglio 2011, in qualità di amministratore unico di un immobile sito in Roma alla Via Chiana n. 37 per un ammontare di Euro 680.000,00 (imposte escluse) così identificato:

*Catasto Fabbricati*  
*Ubicazione: Roma Via Chiama n.87 Piano 4 scala 1*  
*Foglio: 572 Particella: 31 Sub: 37 Categoria: A/2*  
*Classe: 2 Consistenza: 9 vani*

In Catanzaro nell'anno 2011 e fino al gennaio 2012

#### L'ABBATE Francesco Maria

38) dei delitti p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 648/bis e 648ter c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consapevole della illecita origine dei flussi di denaro provenienti da Velardo Antonio per il tramite della fiduciaria Eos Servizi Fiduciari S.p.A., costituiva, insieme al citato VELARDO che non compariva, e a MUSARELLA Domenico, la Tudor Investment S.r.l. e la Esecutari SOS S.r.l., sottoscrivendo rispettivamente il 15% e 25% del capitale sociale, sulle quali far poi transitare detti fondi di provenienza illecita gestendone la liquidità sulla base delle direttive di volta in volta impartite dallo stesso Velardo Antonio onde impedirne l'identificazione della provenienza delittuosa.

In particolare, poi:

- accendeva, in data 11.10.2010, un conto corrente di deposito presso la JW Bank sede di Milano, sul quale collocava una liquidità ammontante ad Euro 1.210.200,00;

In Catanzaro nell'anno 2011 e fino al gennaio 2012

#### IERACE Giuseppe

39) dei delitti di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 648/bis perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di socio ed amministratore dello studio professionale EPIG S.r.l. di Catanzaro con sede in Via Conti Ruffo n. 20, società che cura gli aspetti fiscali e contabili dei soci VELARDO Antonio ed FITZSIMONS Henry James nonché liquidatore della VFI Italia S.r.l., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consapevole della illecita origine dei flussi di denaro provenienti da Velardo Antonio, gestiva la liquidità della società VFI Italia srl sulla base delle direttive di volta in volta impartite dallo stesso Velardo Antonio onde impedire l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme impiegate nella società stessa.

Accertato in Catanzaro e Vibo Valentia nel febbraio 2013



[ VELARDO Antonio ], MUSARELLA Domenico, L'ABBATE Francesco Maria;

41) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., e 110, 12 quinquies del Decreto Legge n. 306 del 08.06.1992, successivamente convertito con modificazioni, dalla Legge n. 356 del 07.08.1992, perché in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso VELARDO Antonio attribuiva fittiziamente a MUSARELLA Domenico e L'ABBATE Francesco Maria la titolarità e la disponibilità di denaro e beni al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'articolo 648 bis del codice penale; in particolare, per aver attribuito a MUSARELLA Domenico e L'ABBATE Francesco Maria la fittizia intestazione a ciascuno del 15% e del 25% del capitale sociale, pari rispettivamente ad Euro 1.500,00 ed Euro 2.500,00, nelle società Tudor Investment S.r.l. ed Esecutari SOS S.r.l., società riconducibili a VELARDO Antonio; In Catanzaro in data 25.02.2011

[ VELARDO Antonio ], PALASCIANO Ercole Antonio;

42) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, c.p., 5 D.Lgs. 74/2000 per avere, in concorso tra loro e con FITZSIMONS Henry James, in ordine al quale si procede separatamente, VELARDO Antonio e FITZSIMONS Henry James gestendo dall'Italia la società di diritto irlandese denominata V.F.I. OVERSEAS PROPERTIES REAL ESTATE AGENT LIMITED, con sede dichiarata in 41 Central Chambers Dame Court Dublin, 2, avvalendosi di struttura e dipendenti di altra società denominata VFI ITALIA s.r.l. con sede e struttura organizzativa, oltre che centro di attività, in Vibo Valentia, PALASCIANO Ercole Antonio in qualità di consulente/commercialista della società VFI ITALIA S.r.l., predisponendo la documentazione necessaria a fornire veste estera alla società V.F.I. OVERSEAS PROPERTIES REAL ESTATE AGENT LIMITED, in realtà gestita dall'Italia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo avere intenzionalmente costituito una società di diritto irlandese - la VFI Overseas Properties Estate Agent Limited, ne facevano uso al fine di imputare artatamente, in capo alla stessa, e quindi sottrarre alla tassazione italiana, i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa dalla stessa svolta in Italia. In tal modo, la VFI Overseas Properties Estate Agent Limited, ometteva di presentare le dichiarazioni fiscali con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2008 sottraendo alla tassazione italiana redditi per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.802.284,00 così determinato:

- Annualità 2007 = Euro 334.651,00
- Annualità 2008 = Euro 2.467.633,00

Accertato in Catanzaro e Vibo Valentia nel febbraio 2013

[ VELARDO Antonio ], PALASCIANO Ercole Antonio, [ COLACINO Francesco ];

43) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, c.p., 5 D.Lgs. 74/2000 per avere, in concorso tra loro e con FITZSIMONS Henry James, in ordine al quale si procede separatamente, VELARDO Antonio e FITZSIMONS Henry James gestendo dall'Italia la società di diritto irlandese, denominata V.F.I. OVERSEAS PROPERTIES REAL ESTATE AGENT LIMITED, con sede dichiarata 41 Central Chambers Dame Court Dublin, 2, avvalendosi di struttura e dipendenti di altra società denominata Sud Consulting S.r.l. con sede e struttura organizzativa, oltre che centro di attività in Vibo Valentia, PALASCIANO Ercole Antonio in qualità di consulente/commercialista della società Sud Consulting S.r.l., predisponendo la documentazione necessaria a fornire veste estera alla società V.F.I. OVERSEAS PROPERTIES REAL ESTATE AGENT LIMITED, in realtà gestita dall'Italia, COLACINO Francesco in qualità di amministratore formale della SUD CONSULTING, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo avere intenzionalmente costituito una società di diritto irlandese - la VFI Overseas Properties Estate Agent Limited, ne facevano uso al fine di imputare artatamente, in capo alla stessa, e quindi sottrarre alla tassazione italiana, i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa dalla stessa svolta in Italia attraverso la Sud Consulting S.r.l.

In tal modo, la VFI Overseas Properties Estate Agent Limited, ometteva di presentare le dichiarazioni fiscali con riferimento ai periodi di imposta 2009 e 2010 sottraendo alla tassazione italiana redditi per un ammontare complessivo pari ad Euro 15.192.184,53 così determinato:

- Annualità 2009 = Euro 4.000.000,00
- Annualità 2010 = Euro 11.192.184,53

Accertato in Catanzaro e Vibo Valentia nel febbraio 2013

**APPELLANTI IMPUTATI e P.G.**

Avverso la sentenza emessa in data 29.7.2014 dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, con la quale

visti gli art. 530 co. 2, 531 co. 2, 533, 535 e 438 e segg. c.p.p.

assolve

**MACCARONE ANTONIO** dal reato ascritto per non aver commesso il fatto

dichiara

D'ALOI GIOVANNI colpevole dei reati di cui ai capi 1) (riqualificato in termini di partecipazione), 5) (riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 L. n. 497/74, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91), 10) (con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 629 co. 1 e 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p., 7 L. n. 203/91), 11) (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 in relazione al solo reato di cui all'art. 644 c.p.), 12) (con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 629 co. 1 e 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p. e con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. e dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91), 16) (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.), 17) (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.), 18) (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. e dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91), 19) (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91) e 20) (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91), unificati per continuazione, e, operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 8 mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

D'ALOI GIOVANNI dai reati di cui ai capi 10) (con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 644 c.p.) per non aver commesso il fatto e 12) (con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 644 c.p.) perché il fatto non sussiste

dichiara

COSTANTINO GIUSEPPE colpevole dei reati di cui ai capi 1), 10) (con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 644 co. 1 e 5 n. 4 c.p., 7 L. n. 203/91) e 15) (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.), unificati per continuazione, e, operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 6 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.320 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

COSTANTINO GIUSEPPE dai reati di cui ai capi 3) (con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 L. n. 497/74, previa riqualificazione nel reato di cui agli artt. 56 co. 1 e 3 c.p. - 10 e 14 L. n. 497/74) perché il fatto non costituisce reato, 3) (con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 12 e 14 L. n. 497/74 e 23 L. n. 110/75) perché il fatto non sussiste, 10) (con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 629 c.p.) e 14) per non aver commesso il fatto

dichiara non doversi procedere

nei confronti di COSTANTINO GIUSEPPE in ordine ai reati di cui al capo 4) poiché gli stessi sono estinti per prescrizione

dichiara

COSTANTINO FABIO colpevole dei reati di cui ai capi 1) e 10) (con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 644 co. 1 e 5 n. 4 c.p., 7 L. n. 203/91), unificati per continuazione, e, operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

COSTANTINO FABIO dai reati di cui ai capi 10) (con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 629 c.p.) e 14) per non aver commesso il fatto

dichiara

PANTANO ANTONIO colpevole dei reati di cui ai capi 5) (riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 L. n. 497/74, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91) e 19) (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p. e dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91), unificati per continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 4 mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

PANTANO ANTONIO dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto dichiara

TAVELLA FRANCESCO colpevole dei reati di cui ai capi 11) (con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p., 7 L. n. 203/91) e 16) (con esclusione delle aggravanti di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), unificati per continuazione e, operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

TAVELLA FRANCESCO dai reati di cui ai capi 1) e 11) (con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 644 c.p.) per non aver commesso il fatto

dichiara

RAGUSEO GIUSEPPE colpevole dei reati di cui ai capi 1) (riqualificato in termini di partecipazione) e 25) (con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 56, 629 co. 1 e 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p. e con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.), unificati per continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

RAGUSEO GIUSEPPE dal reato di cui al capo 25) (con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 629 co. 1 e 2 c.p.) per non aver commesso il fatto

assolve

MAMONE ANTONIO dal reato ascritto per non aver commesso il fatto

dichiara

SCRUGLI ANTONINO colpevole dei reati ascritti, unificati per continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

BOMBAI GABRIELE dal reato ascritto per non aver commesso il fatto

assolve

ACCORINTI SALVATORE dal reato ascritto per non aver commesso il fatto

dichiara

CICERONE ORAZIO colpevole del reato di cui al capo 1) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

CICERONE ORAZIO dai reati di cui al capo 3) (con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 L. n. 497/74, previa riqualificazione nel reato di cui agli artt. 56 co: 1 e 3 c.p. - 10 e 14 L. n. 497/74) perché il fatto non costituisce reato e 3) (con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 12 e 14 L. n. 497/74 e 23 L. n. 110/75) perché il fatto non sussiste

dichiara

CUTURELLO ANTONIO colpevole dei reati ascritti, unificati per continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

MARANO BRUNO dal reato ascritto per non aver commesso il fatto

dichiara

DE RITO MARIO colpevole del reato ascritto e, operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali

assolve

DE LORENZO DOMENICO dal reato ascritto per non aver commesso il fatto

assolve

CALLA' NUNZIO MANUEL dal reato ascritto per non aver commesso il fatto

dichiara

CAMPISI ANTONIO colpevole dei reati ascritti, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, unificati per continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 430 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa

dichiara

PALASCIANO ERCOLE ANTONIO colpevole dei reati ascritti, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006 contestata nel capo 36), unificati per continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali; pena sospesa

dichiara

MUSARELLA DOMENICO colpevole dei reati di cui ai capi 36) (esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006) e 37), unificati per continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna



alla pena di anni 1 mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali; pena sospesa

assolve

MUSARELLA DOMENICO dal reato di cui al capo 41) perché il fatto non sussiste

dichiara

L'ABBATE FRANCESCO MARIA colpevole dei reati di cui ai capi 36) (esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 L. n 146/2006) e 38) (in relazione alla sola fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p.), unificati per continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali; pena sospesa

assolve

L'ABBATE FRANCESCO MARIA dal reato di cui al capo 41) e dal reato di cui al capo 38) (con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 648 ter c.p.) perché il fatto non sussiste

dichiara

IERACE GIUSEPPE colpevole dei reati di cui ai capi 36) (esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 L. n 146/2006) e 39) (riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 648 c.p.), unificati per continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e custodiali; pena sospesa

visti gli artt. 29 e 32 c.p.

dichiara l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale per la durata della pena a ciascuno inflitta, nei confronti di D'Aloi Giovanni, Costantino Giuseppe, Costantino Fabio, Tavella Francesco, Raguseo Giuseppe, Cuturello Antonio, Cicerone Orazio e De Rito Mario, nonché l'interdizione dai

pubblici uffici per la durata di anni cinque nei confronti di Pantano Antonio e Scrugli Antonino

visti gli artt. 417 e 228 c.p.

ordina

nei confronti di D'Aloi Giovanni, Costantino Giuseppe, Costantino Fabio, Raguseo Giuseppe, Cuturello Antonio, Cicerone Orazio, De Rito Mario e Scrugli Antonino la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, prescrivendo che durante il tempo di esecuzione gli imputati non trasferiscano, senza autorizzazione dell'A.G., la propria residenza o dimora in un comune diverso, con obbligo di informare il Comando dei Carabinieri del luogo di dimora in ordine ad ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune. Agli stessi imputati ordina le seguenti prescrizioni: non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza; non detenere e portare armi

visto l'art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p.

dispone

la sospensione dei termini di custodia cautelare

visto l'art. 300 co. 1 c.p.p.

ordina

l'immediata liberazione di BOMBAI GABRIELE se non detenuto per altra causa

visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condanna

D'Aloi Giovanni, Costantino Giuseppe, Costantino Fabio, Raguseo Giuseppe, Scrugli Antonino, Cicerone Orazio, Cuturello Antonio e De Rito Mario al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per ciascuna parte civile

ordina

il dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati nei confronti di Maccarone Antonio e De Lorenzo Domenico

ordina

la confisca di quant'altro in sequestro, con trasmissione delle armi e munizioni alla Divisione di Artiglieria territorialmente competente.

## **CONCLUSIONI**

### **Le parti hanno così concluso:**

**Il P.G. :** rigetto degli appelli proposti, per Maccarone Antonio chiede la riforma della sentenza e l'applicazione della pena richiesta dal PM in primo grado e così anche per gli altri imputati per cui vi è atto di impugnazione

### **Le parti civili:**

20.11.2015

l'avv. Claudia Conidi, per Polito Domenico, si riporta alle depositate conclusioni scritte e nota spese, associandosi alle richieste del P.G.

18.12.2015

l'avv. Giacinto Inzillo, per Grasso Giuseppe, Franzè Francesca, Grasso Maria Concetta e Grasso Domenico, presenta conclusioni scritte e nota spese, concludendo riportandosi alle stesse

### **I difensori degli imputati:**

18.12.2015

l'avv. Labate, per L'Abbate Francesco Maria, chiede l'accoglimento dei motivi di appello e dei motivi aggiunti;

l'avv. Stilo, per D'Aloi Giovanni, chiede l'accoglimento dei motivi di appello e che con l'eventuale sentenza di condanna vengano disposti gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico;

l'avv. Talarico, per Tavella Francesco, chiede l'accoglimento dei motivi di appello e dei motivi aggiunti e, sin d'ora, l'accoglimento degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico, in considerazione delle dichiarazioni acquisite di Moscato che non fa riferimento a Tavella e dell'atteggiamento processuale del proprio assistito che, sempre presente in aula, ha dimostrato di non aver avuto timore di mostrarsi al Moscato per un eventuale riconoscimento;

l'avv. Cantafora, per De Lorenzo Domenico, chiede la conferma della sentenza;

11.1.2016

l'avv. Krogh, per L'Abbate Francesco Maria, si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento

### 15.2.2016

l'avv. Cellini, per Ierace Giuseppe, si riporta ai motivi di appello;

l'avv. Vecchio, per Costantino Giuseppe e Campisi Antonio, chiede l'accoglimento dei motivi e dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi nel merito l'appello del P.G. nei confronti di De Lorenzo Domenico, depositando memoria;

l'avv. Gambardella, per Raguseo Giuseppe, Palasciano Ercole Antonio e Ierace Giuseppe, eccepisce nullità della sentenza per mancanza di motivazione sia nella parte relativa alla condanna per il reato associativo di cui all'art. 416 c.p., sia nella parte relativa alla confisca, come da memoria difensiva allegata;

l'avv. Galeota, per Scrugli Antonino, si riporta ai motivi e deposita produzione documentale

### 7.3.2016

l'avv. Bagnato, per Costantino Fabio, accoglimento motivi di appello e deposita memoria difensiva;

l'avv. Contestabile, per Costantino Fabio e Raguseo Giuseppe, accoglimento integrale dei motivi di gravame e assoluzione da tutte le imputazioni;

### 18.3.2016

l'avv. Miceli, per Cicerone Orazio, si riporta ai motivi di appello, deposita memoria difensiva e chiede valutarsi, unitamente alla decisione, la revoca della misura cautelare in carcere, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello, ovvero la sostituzione con misura meno afflittiva: arresti domiciliari;

gli avv.ti Sabatino e Porcelli, per Callà Nunzio Manuel, conferma della sentenza impugnata;

l'avv. Marchese, per Cuturello Antonio, si riporta ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento. Chiede, altresì, sia revocata la custodia cautelare in carcere, nel caso di mancato accoglimento dell'appello, o comunque sostituzione con la misura degli arresti domiciliari nel Comune di Varedo (provincia Monza-Brianza), via Europa, n.6, nella residenza del padre;

l'avv. Gambardella, per Musarella Domenico, chiede l'accoglimento dei motivi di appello, anche per come illustrati nella memoria che sarà depositata, a firma congiunta, con il codifensore;

l'avv. Ceravolo, per Raguseo Giuseppe, deposita memoria difensiva, a cui si riporta, unitamente ai motivi di appello;

### 30.3.2016

l'avv. Rotundo, per De Rito Mario, accoglimento motivi di appello e deposita per acquisizione copia del verbale di udienza del 21.3.2016, con dichiarazione di Scuteri Carmela, già moglie di Polito Eugenio William;

l'avv. Emanuele, per De Rito Mario, si riporta ai motivi di appello e allega sentenza del tribunale di Vibo Valentia emessa nei confronti di Sorrentino Salvatore, già in precedenza indicata, ammessa dalla Corte, esito del confronto tra Petrolo e Polito nella fase dibattimentale, udienza dell'1.4.2015, esame testimoniale di Grasso Giuseppe, udienza dell'1.4.2015, quella di Scuteri Carmela, decreto che dispone il giudizio per Polito Eugenio William, in relazione ai medesimi fatti, sentenza irrevocabile di questa Corte di Appello per Barbieri Salvatore;

l'avv. Pittelli, per Cicerone Orazio, si riporta ai motivi, chiede accoglimento degli stessi e deposita memoria per Scrugli;

l'avv. Gambardella, per Musarella Domenico, deposita note dell'avv. Coppi e conclude, per Maccarone Antonio, chiedendo la conferma della sentenza e deposita memoria difensiva;

l'avv. Di Renzo, per Maccarone Antonio, si riporta ai motivi di appello e deposita memoria difensiva;

l'avv. Muzzupappa, per Pantano Antonio, chiede l'accoglimento dei motivi di appello, rigetto appello o inammissibilità dell'appello del P.M. e conferma sul punto della sentenza impugnata;

l'avv. Marchese, per Cuturello Antonio, deposita memoria scritta preannunciata nella precedente udienza;

18.5.2016

l'avv. Staiano, per Costantino Giuseppe, si riporta ai motivi;

l'avv. Calabrese, per Cuturello Antonio e Campisi Antonio, si riporta ai motivi di appello.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Premessa.

### Esame della decisione impugnata.

Con sentenza n. 266/2014 emessa all'udienza del 29.7.2014 e depositata in cancelleria il 23.1.2015, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catanzaro condannava:

**D'Aloi Giovanni** alla pena di anni 8, mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa, oltre alla libertà vigilata per la durata di anni uno, per i reati di cui ai **capi 1)** [riqualificato in termini di partecipazione], **5)** [riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 l. n. 497/1974, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991], **10)** [con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 629, co. 1 e 2, c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 3, c.p. 7 l. n. 203/1991], **11)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 in relazione al solo reato di cui all'art. 644 c.p.], **12)** [con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 629, co. 1 e 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3, n. 3, c.p. e con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991], **16)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, co. 2 c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1, c.p.], **17)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, co. 2 c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1, c.p.], **18)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, co. 2 c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1, c.p. e dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991], **19)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991] e **20)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991];

**Costantino Giuseppe** alla pena di anni 6, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.320 di multa, oltre alla libertà vigilata per la durata di anni 1, per i reati di cui ai **capi 1), 10)** [con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 644, co. 1 e 5, n. 4, c.p., 7 l. n. 203/1991], **15)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, co. 2 c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1, c.p.];

**Costantino Fabio** alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.800 di multa, oltre alla libertà vigilata per la durata di anni 1, per i reati di cui ai **capi 1) e 10)** [con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 644, co. 1 e 5, n. 4, c.p., 7 l. n. 203/1991];

**Pantano Antonio** alla pena di anni 4, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di cui ai **capi 5)** [riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 10 e 14

l. n. 497/1974, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991] e **19)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 3, c.p. e di quella di cui all'art. 7 l. n. 203/1991];

**Tavella Francesco** alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.300 di multa per i reati di cui ai capi **11)** [con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 629, co. 2, c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1, c.p., 7 l. n. 203/1991] e **16)** [con esclusione delle aggravanti di cui all'art. 629, co. 2 c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1 e 3, c.p.];

**Raguseo Giuseppe** alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, oltre alla libertà vigilata per la durata di anni 1, per i reati di cui ai capi **1)** [riqualificato in termini di partecipazione] e **25)** [con riferimento alla sola fattispecie di cui agli artt. 56, 629, co. 1 e 2, c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 3, c.p. e con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, co. 2 c.p. in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1, c.p.];

**Scrugli Antonino** alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, oltre alla libertà vigilata per la durata di anni 1, per i reati di cui ai capi **1)** e **31)**;

**Cicerone Orazio** alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, oltre alla libertà vigilata per la durata di anni 1, per il reato di cui al capo **1)**;

**Cuturello Antonio** alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, oltre alla libertà vigilata per la durata di anni 1, per il reato di cui ai capi **1)** e **2)**;

**De Rito Mario** alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui al capo **1)**;

**Campisi Antonio** alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 430 di multa, pena sospesa, per il reato di cui al capo **2)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991];

**Palasciano Ercole Antonio** alla pena di anni 2 di reclusione, pena sospesa, per i reati di cui ai capi **36)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 l. n. 146/2006], **42)** e **43)**;

**Musarella Domenico** alla pena di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200 di multa, pena sospesa, per i reati di cui ai capi **36)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 l. n. 146/2006] e **37)**;

**L'Abbate Francesco Maria** alla pena di anni 1, mesi 6 ed euro 1.200 di multa, pena sospesa, per i reati di cui ai capi **36)** [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 l. n. 146/2006] e **38)** [in relazione alla sola fattispecie di cui all'art. 648 *bis* c.p.];



Ierace Giuseppe alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa, pena sospesa, per i reati di cui ai capi 36) [con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 l. n. 146/2006] e 39) [riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 648 c.p.

Il medesimo Giudice, contestualmente, assolveva Maccarone Antonio [capo 1) per non aver commesso il fatto], D'Aloi Giovanni [capi 10) con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 644 c.p. per non aver commesso il fatto e 12) con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 644 c.p. perché il fatto non sussiste], Costantino Fabio [capi 10) con riferimento alla fattispecie all'art. 629 c.p. e 14) per non aver commesso il fatto], Pantano Antonio [capo 1) per non aver commesso il fatto], Tavella Francesco [capi 1) e 11) con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 644 c.p. per non aver commesso il fatto], Raguseo Giuseppe [capo 25 con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 629, co. 1 e 2, c.p. per non aver commesso il fatto], Cicerone Orazio [capi 3) con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 l. n. 497/1974, previa riqualificazione nel reato di cui agli artt. 56, co. 1 e 3 c.p. - 10 e 14 l. n. 497/1974, perché il fatto non costituisce reato e 3) con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 12 e 14 l. n. 497/1974 e 23 l. n. 110/1975 perché il fatto non sussiste], De Lorenzo Domenico [capo 1) per non aver commesso il fatto], Callà Nunzio Manuel [capo 1) per non aver commesso il fatto], Musarella Domenico [capo 41) perché il fatto non sussiste], L'Abbate Francesco Maria [capi 41) e 38) con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 648 *ter* c.p. perché il fatto non sussiste]; dichiarava non doversi procedere nei confronti di Costantino Giuseppe in ordine al delitto ascrittogli al capo 4) poiché estinto per sopravvenuta prescrizione.

Impugnano la condanna le difese di D'Aloi Giovanni, Costantino Giuseppe, Costantino Fabio, Pantano Antonio, Tavella Francesco, Raguseo Giuseppe, Scrugli Antonino, Cicerone Orazio, Cuturello Antonio, De Rito Mario, Campisi Antonio, Palasciano Ercole Antonio, Musarella Domenico, L'Abbate Francesco Maria e Ierace Giuseppe.

Impugna la sentenza il PG, invocando la condanna di Maccarone Antonio, Pantano Antonio, Tavella Francesco, De Lorenzo Domenico, Callà Nunzio Manuel e D'Aloi Giovanni.

Vi sono motivi nuovi ed aggiunti ai sensi dell'art 585, co. 4, c.p.p., da parte delle difese.

### Svolgimento del processo di secondo grado.

All'udienza introduttiva del 24.6.2015, si procedeva alla verifica della regolare costituzione delle parti. Degli imputati, regolarmente citati a comparire, non risultavano presenti senza aver addotto alcun legittimo impedimento a comparire: Maccarone Antonio, De Lorenzo Domenico, Palasciano Ercole Antonio, Musarella Domenico, L'Abbate Francesco Maria e Ierace Giuseppe, dei quali ne veniva conseguentemente dichiarata la contumacia. Il dibattimento proseguiva normalmente e quest'ultimi erano assistiti e rappresentati in aula dai rispettivi difensori. La Corte dava atto del difetto di notifica per l'imputato De Rito Mario, in quanto avvenuta fuori termine.

Alla successiva udienza, tenutasi in data 14.9.2015, preliminarmente le difese di De Rito Mario e Cicerone Orazio insistevano nella richiesta di acquisizione documentale per come indicato nel proprio atto d'impugnazione. L'avv. Francesco Sabatino insisteva in tutte le richiesta già formulate negli atti difensivi per gli imputati per i quali è stato nominato d'ufficio. L'avv. Francesco Stilo, in difesa di D'Aloi Giovanni, insisteva anch'egli nella richiesta di acquisizione documentale, nonché in quella di procedere a confronto tra l'imputato e il collaboratore di giustizia Polito. Il difensore di L'Abbate Francesco Maria dichiarava di rinunciare alla testimonianza richiesta nell'atto di appello. Anche la difesa di Raguseo Giuseppe chiedeva l'acquisizione del verbale del 29.4.2015 del giudizio dibattimentale in svolgimento presso il Tribunale di Vibo Valentia. Nulla osservava la parte civile. Il P.G. si opponeva alla richiesta di apertura e acquisizione documentale per come articolate a verbale dai difensori e alla richiesta di confronto per l'imputato D'Aloi, mentre non obiettava all'acquisizione delle sentenze e dei provvedimenti indicati dalle difese nei limiti della loro rilevanza come fatto storico. Il P.G., altresì, chiedeva procedersi all'esame di MOSCATO Raffaele quale prova sopravvenuta, in considerazione della rilevanza di quanto riportato nel verbale di interrogatorio del 18.6.2015 che poneva a disposizione della Corte e delle difese e, in ragione della complessità del procedimento, disporsi la sospensione dei termini di durata delle custodie cautelari, per l'intera durata del dibattimento. L'avv. Michelangelo Miceli, in difesa di Scrugli Antonino, dichiarava di aver appena ricevuto notizia delle avvenute dichiarazioni del testimone di giustizia Di Costa Pietro, nel parallelo procedimento ordinario di primo grado, ritenute rilevanti per la posizione di Scrugli Antonino e, non disponendo

materialmente del cartaceo, si riservava di esibirlo al P.G. e alla Corte alla prossima udienza. L'avv. Giuseppe Di Renzo, in difesa di Maccarone Antonio, si opponeva alla richiesta di riapertura dell'istruttoria per sentire Moscato Raffaele proposta dal P.G., chiedendo, in subordine, termini per articolare prova contraria, previa acquisizione del verbale di interrogatorio in forma integrale. Tutti i difensori, associandosi a quanto indicato dall'avv. Di Renzo, si opponevano alla richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare. L'avv. Leopoldo Marchese, in difesa di Cuturello Antonio, precisava che eventualmente Moscato dovrà essere sentito anche in relazioni ad altre dichiarazioni su fatti processuali, anche quale prova contraria. La Corte si ritirava alle ore 11,25 e rientrava alle ore 12,35 dando lettura della ordinanza, con quale ammetteva tutte le ordinanze, sentenze e produzioni documentali allegati dalle parti, compresi i verbali di udienza allegati agli atti di appello per Cicerone e D'Aloi, nonché il verbale di udienza prodotto dalla difesa di Raguseo; ammetteva la prova richiesta in udienza dal PG, in relazione all'esame di Moscato Raffaele, e le difese alla prova contraria, previo termine per l'esame del verbale di fonoregistrazione, ancora non disponibile; non ammetteva il confronto tra Polito e l'imputato D'Aloi, sospendeva i termini di durata della custodia cautelare per l'intera fase dibattimentale e rinviava per sentire Moscato.

All'udienza del 16.10.2015, il P.G. esibiva e depositava copia della richiesta di trasmissione degli interrogatori necessari, trasmessa il 18.9.2015 – e sollecitata in data 8.10.2015 – indirizzata alla Procura della Repubblica di Bologna, per l'esame di Moscato Raffaele. La Procura Generale chiedeva, pertanto, un rinvio, al fine di dare esecuzione all'ordinanza della Corte del 14.9.2015. La Corte, pertanto, differiva la trattazione all'udienza del 20.11.2015, invitando la Procura Generale ad effettuare ogni iniziativa, anche nell'ambito dei buoni rapporti tra uffici inquirenti, affinché le trascrizioni degli interrogatori e i *files* audio originali siano posti a disposizione delle difese entro e non oltre il 5.11.2015.

All'udienza del 20.11.2015, dietro accordo di tutti gli imputati si procedeva a porte aperte. Il P.G. e i difensori esprimevano accordo per l'acquisizione dei verbali di trascrizione già depositati in atti del collaboratore Moscato Raffaele, rinunciando all'escussione del medesimo, peraltro non citato per la presente udienza. La Corte, preso atto, disponeva procedersi alla discussione. Concludeva la Procura Generale,

chiedendo il rigetto degli appelli proposti e per Maccarone Antonio la riforma della sentenza di primo grado, con applicazione della pena richiesta dal Pubblico Ministero nel primo giudizio, così come per gli altri imputati per cui vi è atto di impugnazione. Concludeva, altresì, l'avv. Claudia Conidi, per Polito Domenico, riportandosi alle depositate conclusioni scritte e si associava alle richieste del P.G.

All'udienza del **18.12.2016**, Raguseo Giuseppe, tramite la difesa, depositava un memoriale con allegati, la cui produzione veniva ammessa dalla Corte. Concludeva l'avv. Giacinto Inzillo, per Grasso Giuseppe, Franzè Francesca, Grasso Maria Concetta e Grasso Domenico, presentando conclusioni scritte e nota spese, riportandosi alle stesse. Per gli imputati concludevano: l'avv. Labate, per L'Abbate Francesco Maria, chiedeva l'accoglimento dei motivi di appello e dei motivi aggiunti; l'avv. Stilo, per D'Aloi Giovanni, chiedeva l'accoglimento dei motivi di appello e che, con l'eventuale sentenza di condanna, vengano disposti gli attestati domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico; l'avv. Talarico, per Tavella Francesco, chiedeva l'accoglimento dei motivi di appello e dei motivi aggiunti e, da subito, l'accoglimento degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico, in considerazione delle dichiarazioni acquisite di Moscato che non ha fatto alcun riferimento a Tavella e dell'atteggiamento processuale del proprio assistito che, sempre presente in aula, ha dimostrato di non aver avuto timore di mostrarsi al Moscato per un eventuale riconoscimento. La Corte, conseguentemente, disponeva la trasmissione degli atti in procura per il parere del P.G. riservandosi di esprimersi nei termini di legge. Concludeva, poi, l'avv. Cantafora, per De Lorenzo Domenico, chiedendo la conferma della sentenza.

Alla successiva udienza, tenutasi in data **11.1.2016**, la Corte, preliminarmente, constatato un solo intervento programmato, invitava gli avvocati a suddividere le proprie discussioni tra il 15 ed il 22 febbraio 2016 in modo da portare il processo a termine in tempi ravvicinati, ancorché sospesi i termini di custodia cautelare. Concludeva l'avv. Krogh, per L'Abbate Francesco Maria, chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e dei motivi aggiunti.

All'udienza del **15.2.2016**, concludevano: l'avv. Cellini, per Ierace Giuseppe, riportandosi ai motivi di appello; l'avv. Vecchio, per Costantino Giuseppe e Campisi Antonio, depositava memoria scritta, chiedendo l'accoglimento dei motivi e

dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi nel merito l'appello del P.G. nei confronti di De Lorenzo Domenico; l'avv. Gambardella, per Raguseo Giuseppe, Palasciano Ercole Antonio e Ierace Giuseppe, eccepiva nullità della sentenza per mancanza di motivazione sia nella parte relativa alla condanna per il reato associativo di cui all'art. 416 c.p., sia nella parte relativa alla confisca, come dedotto nella memoria difensiva allegata; l'avv. Galeota, per Scrugli Antonino, si riportava ai motivi e depositava produzione documentale

All'udienza del 7.3.2016, concludevano l'avv. Bagnato, per Costantino Fabio, depositava memoria difensiva, chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello. Anche l'avv. Contestabile, per Costantino Fabio e Raguseo Giuseppe, chiedeva l'accoglimento integrale dei motivi di gravame e l'assoluzione dei propri assistiti da tutte le imputazioni.

All'udienza del 18.3.2016, preliminarmente, il P.G. richiamava la documentazione presentata in Cancelleria il 17.3.2016, pervenuta in pari data in Procura Generale, il cui contenuto riguardava atti assunti dal GICO Guardia di Finanza di Catanzaro, con riguardo agli imputati Maccarone Antonio e Callà Nunzio Manuel. La Corte dava atto che in Cancelleria, effettivamente, è pervenuta copiosa documentazione riferita agli imputati Maccarone e Callà, non indicizzata e raccolta in un unico faldone. Il P.G. chiedeva l'acquisizione degli atti, quale prova sopravvenuta. La difesa di Maccarone poneva, in via preliminare, la questione di ammissibilità della produzione documentale, trattandosi non di prova nuova ma di prove già formate e, precisamente, di intercettazioni del 2010, acquisite nel procedimento penale n. 4344/2010, rappresentando, altresì che il presente processo si svolge nelle forme del rito abbreviato. L'avv. Di Renzo, per Maccarone, aderiva, osservando, a titolo esemplificativo, che l'intercettazione Colacino e Campenni, risalenti al 2011, erano già presenti in atti. Gli avv. Pittelli, per Scrugli Antonino, Porcelli e Sabatino, per Callà, si associavano a quanto già esposto dagli altri difensori, rilevando, altresì, che anche le conversazioni tra Accorinti e Callà risultavano già in atti. Gli altri difensori non osservavano nulla e il P.G. insisteva nella richiesta del proprio Ufficio e nel rigetto delle questioni di inammissibilità sollevate dalle difese. La Corte, a questo punto, si ritirava in camera di consiglio per decidere sulla richiesta e, rientrata in aula, dava lettura della ordinanza, con la quale non ammetteva la prova richiesta dal banco di accusa, trattandosi di verbali tutti estrapolati da altri procedimenti penali avviati in data risalente, e quindi di atti già conosciuti e che ben potevano essere assunti prima.

Successivamente concludeva l'avv. Miceli, per Cicerone Orazio, che si riportava ai motivi di appello, depositava memoria difensiva con ulteriori atti allegati e chiedeva valutarsi, unitamente alla decisione, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello, la revoca della misura cautelare in carcere, ovvero la sostituzione con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari a casa o presso l'abitazione della cognata Maria Giovanna Preiti, rispetto alla quale il P.G. esprimeva parere contrario. Concludevano, altresì: gli avvocati Sabatino e Porcelli, per Callà Nunzio Manuel, chiedendo la conferma della sentenza impugnata; l'avv. Marchese, per Cuturello Antonio, si riportava ai motivi di appello di cui chiedeva l'accoglimento e la revoca della custodia cautelare in carcere, nel caso di mancato accoglimento dell'appello, o comunque sostituzione con la misura degli arresti domiciliari nel Comune di Varedo (provincia Monza-Brianza), via Europa, n.6, nella residenza del padre; l'avv. Gambardella, per Musarella Domenico, chiedeva l'accoglimento dei motivi di appello, anche per come illustrati nella memoria depositata, a firma congiunta, con il codifensore; l'avv. Ceravolo, per Raguseo Giuseppe, depositava memoria difensiva, a cui si riportava, unitamente ai motivi di appello.

Alla successiva udienza, tenutasi in data 30.3.2016, concludevano: l'avv. Rotundo per De Rito Mario, chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e depositando ai fini dell'acquisizione copia del verbale di udienza del 21.3.2016, tenutasi nel parallelo processo dibattimentale di primo grado, con dichiarazione di Scuteri Carmela, già moglie di Polito Eugenio William; l'avv. Emanuele, per De Rito Mario, si riportava ai motivi di appello e allegava sentenza del Tribunale di Vibo Valentia emessa nei confronti di Sorrentino Salvatore, ammessa dalla Corte, esito del confronto tra Petrolo e Polito nella fase dibattimentale, udienza dell'1.4.2015, esame testimoniale di Grasso Giuseppe, udienza dell'1.4.2015, quella di Scuteri Carmela, decreto che dispone il giudizio per Polito Eugenio William, in relazione ai medesimi fatti e sentenza irrevocabile di questa Corte di Appello per Barbieri Salvatore; l'avv. Pittelli, per Cicerone Orazio, si riportava ai motivi, chiedeva accoglimento degli stessi e depositava memoria per Scrugli; l'avv. Gambardella, per Musarella Domenico, depositava note dell'avv. Coppi e concludeva, per Maccarone Antonio, chiedendo la conferma della sentenza e depositava memoria difensiva; l'avv. Di Renzo, per Maccarone Antonio, si riportava ai motivi di appello e depositava memoria difensiva; l'avv. Muzzupappa, per Pantano Antonio, chiedeva l'accoglimento dei motivi di

appello, il rigetto o l'inammissibilità dell'appello del P.M. e la conferma sul punto della sentenza impugnata; l'avv. Marchese, per Cuturello Antonio, depositava memoria scritta.

Infine, all'udienza del 18.5.2016, preliminarmente la Corte rilevava che alcune difese [avv.ti Rotundo, Gambardella e Marchese] hanno depositato memorie con allegati, tra cui estratti dei verbali dibattimentali di primo grado. L'avv. Stilo, per D'Aloi Giovanni, rappresentava, senza produrre il provvedimento ed invitando la Corte a procedere all'acquisizione d'ufficio, che in data 3 o 4 marzo 2016 il Tribunale di Salerno ha pronunciato condanna nei confronti del magistrato Petrolo, a sostegno dei motivi di appello sull'eccezione di incompetenza per territorio. Il P.G. si opponeva alla richiesta dell'avv. Stilo e nulla osservava circa le memorie presentate dagli altri difensori. L'avv. Staino depositava verbale dibattimentale, riportante le dichiarazioni di Currò Marina, senza opposizione del P.G. La Corte, sulla richiesta dell'avv. Stilo, rilevava che l'elemento documentale richiesto in acquisizione non muta il quadro qualitativo, per come già esposto nei motivi di appello, ritenendo che trattasi, in ogni caso, di elemento non indispensabile ai fini della decisione. Vista la mancata opposizione in ordine all'acquisizione dei documenti prodotti dalle altre difese e valutata la loro rilevanza, respingeva la richiesta dell'avv. Stilo e disponeva l'acquisizione della documentazione prodotta dagli avv.ti Rotundo, Gambardella e Marchese. Concludevano, poi, l'avv. Staiano, per Costantino Giuseppe e l'avv. Calabrese, per Cuturello Antonio e Campisi Antonio, entrambi riportandosi ai motivi di appello.

La Corte si ritirava in camera di consiglio e all'esito dava lettura del dispositivo.



## PARTE PRIMA

### L'associazione di cui all'art. 416 bis.

Gli estremi dell'associazione *ex art. 416 bis c.p.* sono stati rinvenuti dal legislatore nel numero dei componenti, almeno tre, nella congrua organizzazione, in quanto il gruppo criminale deve operare con mezzi funzionali agli scopi indicati nella norma incriminatrice, nell'avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva e nel perseguimento degli scopi corrispondenti a quelli dell'associazione mafiosa.

Il legislatore, altresì, ha considerato, ai fini del *quantum* di pena da infliggere e della stessa struttura e funzione dei gruppi criminali di stampo mafioso, la rilevanza dei ruoli che, a vario titolo si ricoprono nell'associazione, ossia, promotore, dirigente, organizzatore, oltre alla condotta di partecipazione.

La più attenta dottrina ha indicato come la *ratio* della sanzione penale dell'associazione di stampo mafioso sia da individuare nell'attacco violento alla sicurezza delle persone e nella violazione dell'ordine giuridico, e della pacifica convivenza sociale, tutelati invece dallo Stato, nei cui confronti è messo in discussione persino il concetto di <sovranità>, con la conseguente prospettazione di una sorta di vero e proprio <antistato>. L'estorsione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, di beni o altre utilità di provenienza illecita, il traffico di stupefacenti, di tabacco e di armi, l'usura, costituiscono tutte attività delittuose privilegiate dalla mafia, che da siffatti commerci trae l'occorrente per il più alto potere di influenza su chi – rimasto privo di occupazione o in difficoltà economiche – necessita di soddisfare le esigenze primarie personali o della propria famiglia. Il delitto ha natura esclusivamente dolosa, atteso che la *societas* mafiosa, in qualunque sua estinsecazione, in quanto intenzionalmente posto in essere contro lo Stato di diritto, e comporta la violazione di diritti fondamentali della persona umana, quali il diritto all'autodeterminazione individuale, e alla realizzazione personale sul piano sociale e lavorativo. La partecipazione al medesimo richiede un comportamento effettivamente significativo, ricavabile però anche da elementi indiziari, purché precisi e concordanti. Il momento rappresentativo del dolo deve rimanere fissato nella consapevolezza che l'agente deve aver mostrato dell'essenza antiggiuridica

dell'associazione mafiosa e del contributo offerto con la propria partecipazione. La volontà di sovvertire l'ordine giuridico, economico e politico dello Stato costituisce così un dolo intenzionale, ed è pertanto sufficiente la volontà dell'agente, intrisa della finalità di realizzazione dello scopo perseguito dall'associazione.

L'art. 416bis c.p. precisa esattamente quando l'associazione è di tipo mafiosa, e si considera <armata>, differenziando il trattamento sanzionatorio tra promotori, dirigenti ed organizzatori, rispetto ai semplice aderenti.

La giurisprudenza ha chiarito che l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire, caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevalente ed intimidatrice del gruppo [Cass. pen., sez. I, 18.4.2012, n. 35627].

In ordine alla capacità di intimidazione, la Corte di Cassazione ha indicato che questa deve essere <effettiva> e gli aderenti al sodalizio devono essersene avvalsi concretamente, poiché l'art. 416 *bis* c.p., delinea un reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre per l'associazione semplice è sufficiente la creazione di una organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l'associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità d'intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso. L'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati, sia limitandosi a sfruttare l'aura d'intimidazione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, purché, in tal caso, tali atti non realizzino l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio. La norma non richiede che l'avvalersi della forza intimidatrice si espliciti necessariamente in una condotta, sia pure contemporanea, ma distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale. Ne deriva, quindi, che una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati, allorché, considerata in rapporto alle

sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo [cfr. Cass. pen., sez. VI, 3.6.1993, n. 1793].

Tanto impone che il metodo mafioso debba, necessariamente, avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come, d'altronde, si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 *bis* c.p. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti [Cass. pen., sez. VI, 16.9.2015, n. 50064].

Quanto, poi, al concetto di omertà, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sua nozione – correlata, in rapporto di causa a effetto, alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso – deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi [Cass. pen., sez. feriale, 12.9.2013, n. 44315].

Dal punto di vista probatorio, l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indizi del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione [Cass. pen., sez. II, 16.4.2013, n. 19483].

Appare utile richiamare gli insegnamenti della Suprema Corte anche per chiarire il concetto di <partecipazione> ad associazioni di tipo mafioso. Tale condotta, infatti, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al

mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti [Cass. pen., sez. II, 21.12.2004, n. 2350]. La piu' recente giurisprudenza di legittimità [a partire dall'innovativa Cass., SU, n. 33478 del 20.9.2005, c.d. sentenza Mannino] insiste sulla necessità di individuare, a carico del partecipe, non tanto <un ruolo>, quanto piuttosto il <contributo>, anche parziale, offerto alla compagine, trasferendo l'analisi da una visuale in senso <statico> ad una visione in senso <dinamico> o funzionalistico, per la ragione che occorre individuare un ruolo <effettivo>, un contributo concreto, offerto da chi si pone a disposizione dell'organizzazione criminale.



### L'associazione di tipo mafioso "Mancuso".

Gli elementi caratterizzanti l'associazione di tipo mafioso, appena esposti, sono tutti rinvenibili nella formazione ed organizzazione del *clan* denominato Mancuso.

L'esistenza e l'operatività dell'associazione per cui si procede è stata dimostrata processualmente, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito del processo c.d. *Dynasty* n. 3204/02 r.g.n.r. DDA Catanzaro. Il citato provvedimento ha accertato la posizione egemone, sulle altre *'ndrine* del territorio vibonese, della cosca di stampo *'ndranghetistico* denominata *famiglia Mancuso*, radicata in Limbadi ed operante nella provincia di Vibo Valentia, sino all'anno 2003.

Come già autorevolmente rilevato dal Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di diverse posizioni inerenti imputati di questo procedimento, accusati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., l'associazione è, fondamentalmente, strutturata sulla base di legami familiari e, storicamente, costituita da alcuni appartenenti alla c.d. **'generazione degli 11'** [figli e figlie di Mancuso Giuseppe, cl. 1902] e da alcuni dei loro discendenti.

Provengono da tale generazione di fratelli molti dei soggetti che storicamente rivestono o hanno rivestito ruoli di vertice in seno alla cosca, ossia:

- il defunto Mancuso Francesco [n. il 5.1.1929], capo e vertice carismatico della cosca, il quale, nel novembre del 1983 si candidò in una lista civica in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Limbadi, risultando – sebbene latitante – primo degli eletti;
- Mancuso Antonio [n. il 31.10.1938], già condannato per associazione di tipo mafioso con ruolo apicale all'esito del citato procedimento *Dynasty*;
- Mancuso Giovanni [n. P1.1.1941];
- Mancuso Romana [n. il 6.6.1945];
- Mancuso Pantaleone [n. il 30.3.1947 detto "Vetrimetta"], già condannato per associazione di tipo mafioso con ruolo apicale all'esito del citato procedimento *Dynasty*;
- Mancuso Domenico [n. il 15.3.1927, i cui figli, gran parte dei quali detenuti, Mancuso Giuseppe [n. il 5.10.1949, detto "Peppe 'mbrogghia"]. Mancuso

Diego [n. il 18.2.1953], Mancuso Francesco [n. il 19.1.1957, detto "Tabacco"] e Mancuso Pantaleone [n. il 10.9.1961, detto "Ingegnere"] hanno alimentato, sin dalla fine degli anni '90, una marcata dinamica conflittuale in seno alla famiglia, ponendosi in contrasto verso la leadership tradizionale della cosca facente capo agli zii [fratelli del padre];

- Mancuso Salvatore [n. il 23.4.1936], padre di Mancuso Giuseppe [4.4.1960] e Mancuso Pantaleone [n. il 27.8.1961, detto "Scarpuni" o "Luni u biondu", detenuto], quest'ultimo alleatosi ai predetti cugini Diego e Giuseppe 'mbrogghia;
- Mancuso Cosmo [n. il 25.8.1949, detto "Michele"], esponente di vertice della cosca, già condannato per associazione di tipo mafioso con ruolo apicale all'esito del citato procedimento Dynasty;
- Mancuso Luigi [n. il 16.3.1954], esponente di vertice della cosca, per lungo periodo soggetto a detenzione.

Nella sentenza Dynasty si è rilevato come, in effetti, il clan Mancuso fosse suddiviso in diverse fazioni, anche fra loro contrapposte. Sul punto, per di più, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che ha evidenziato l'inidoneità dei contrasti interni al sodalizio a contraddire l'unitarietà dell'associazione mafiosa che, anzi, ne vede accresciuto il proprio potere intimidatorio.

Da tale pronuncia è emerso uno schema associativo che si caratterizzava per essere articolato in più gruppi criminali, ognuno con una figura apicale di riferimento, ad eccezione di Mancuso Pantaleone cl. '47 [deceduto] e Mancuso Antonio cl. '38 che rivestivano la qualifica di capi in assoluto della cosca.


Le fazioni del clan Mancuso, tra loro in contrasto, dunque, erano due, facenti capo:

- una, ai fratelli, appartenenti alla <generazione degli 11>, Mancuso Luigi [n. il 16.3.1954] e Mancuso Cosmo detto Michele [n. il 25.8.1949];
- l'altra, ai già citati fratelli, nipoti dei predetti, Mancuso Giuseppe cl. '49 detto 'mbrogghia, Mancuso Diego cl. '53. A quest'ultima fazione era in parte vicino, seppur in posizione dialettica, un ulteriore gruppo coalizzato attorno alla figura di Mancuso Francesco [n. il 19.1.1957, detto "Tabacco"], fratello dei predetti "Peppe 'mbrogghia" e Diego.

Mancuso Pantaleone [n. il 27.8.1961, detto "Scarpuni"], invece, era schierato con l'articolazione diretta dagli zii, Mancuso Luigi e Mancuso Cosmo, in posizione divergente da quella dei suoi fratelli Mancuso Giuseppe [n. il 4.4.1960, detto Bandiera] e Mancuso Francecso [n. il 5.10.1971, detto Tabacco], vicini alle posizioni dei cugini "Peppe 'mbrogghia" e Diego.

Come accennato, poi, in posizione esterna e sovraordinata rispetto a tali fazioni, si colloca il ruolo mafioso di vertice di Mancuso Antonio [n. il 31.10.1938] e Mancuso Pantaleone [n. il 30.3.1947], anch'essi destinatari di atti intimidatori ed episodi violenti riconducibili alla fazione dei nipoti Mancuso Giuseppe detto "Peppe 'mbrogghia" e Mancuso Francecso [n. il 5.10.1971, detto Tabacco].

La persistenza della distinta operatività delle diramazioni interne al gruppo è dimostrata dall'esito delle conversazioni intercettate nei diversi procedimenti confluiti nel presente procedimento penale. Appare, a tal proposito, significativo il contenuto della conversazione intercettata in data 20.5.2011, presso il fabbricato rurale di Mancuso Pantaleone cl. '47, sito in Limbadi, c.da Fontanelle [proc. Pen. 3800/09 r.g.n.r., decr. 139/11 Rit., prog. 6881 - 6882 - 6883 - 6884], in cui quest'ultimo, zio di Mancuso Pantaleone cl. '61, detto "Scarpuni", riceveva la visita della sorella Mancuso Romana. Gli interlocutori accumulati dall'appartenenza alla <generazione degli 11> e dalla profonda conoscenza delle dinamiche familiari, si lasciavano andare ad una lunga conversazione nella quale, tra le altre cose: emergeva in modo marcato la persistenza di situazioni conflittuali tra le varie articolazioni della famiglia, venivano fatti riferimenti alla piena operatività criminale di Mancuso Pantaleone cl. '61, detto "Scarpuni". In specie, Mancuso Pantaleone cl. '47 informava la sorella che il gruppo de "i Pantì", riconducibile al nipote Mancuso Giuseppe detto "Peppe 'mbrogghia", si era alleato proprio con Mancuso Pantaleone detto "Scarpuni" e l'interlocutrice oltre a mostrarsi già a conoscenza della circostanza, la commentava negativamente insieme al fratello: *"tutti i lordazzi si sono uniti?"*.



Altri elementi particolarmente significativi e dimostrativi delle diramazioni e faide interne al clan Mancuso sono i due tentati omicidi del 9.7.2003 ai danni di Mancuso Francesco detto Tabacco, gravemente ferito in un agguato in cui rimaneva ucciso il suo fedele alleato Fiamingo Raffaele [n. il 21.6.1959] e quello del 26.5.2008 ai danni di Mancuso Romana [n. il 6.6.1945] e del figlio, Rizzo Giovanni [n. il 7.8.1972], gravemente feriti a colpi di pistola e Kalashnikov nei pressi della loro

abitazione. Oggettivi elementi di prova avevano portato a collegare tale evento delittuoso ad un precedente atto intimidatorio posto in essere nei confronti di Mancuso Pantaleone [n. il 10.9.1961, detto Ingegnere].

Significativa, altresì, della <mafiosità> del clan Mancuso è la narrazione di Mancuso Pantaleone cl. '47 di una vicenda che lo ha visto protagonista [registrata il 7.10.2011 progr. 10416 e segg., decr. 139/11 Rit., proc. pen., 3800/09 r.g.n.r. DDA CZ]. Dall'ascolto dell'intercettazione, infatti, emerge la condizione di totale assoggettamento e di omertà legata al clima di palpabile terrore diffuso nella popolazione del luogo, consapevole della 'fama criminale' acquisita dall'associazione mafiosa. Tanto si evince, in specie, dall'esplicito riferimento che Mancuso Pantaleone cl. '47 faceva ai propri rapporti con altre cosche di 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia e Crotona. Rilevante, inoltre, è anche l'affermata 'verginità' – nonostante le illustrate articolazioni – della famiglia Mancuso dinanzi al fenomeno del pentitismo: *“nella famiglia nostra non hanno trovato né pentiti e né niente”* e il credito 'mafioso' di cui la stessa gode nel territorio. Con riferimento a quest'ultimo aspetto Mancuso Pantaleone cl. '47 riferisce di un suo intervento volto a porre fine ad una serie di atti intimidatori a fini estorsivi: *“una volta misero una bomba! [...] ci misero la benzina con le cartucce!...e alle undici della notte mi ha chiamato per andare là!...sono andato là...<che volete?...> mi ha detto: <eccolo qua!...>...gli ho detto io: <va bene...datemelo a me!...>...e poi sono andato io e gliel'ho sbrigate!”*

E' una sorta di vera e propria confessione poi la conversazione tenuta da Mancuso Giuseppe con Brambilla Germano o Jerry, in data 15.5.2010 ore 14.50, nella quale il predetto Mancuso spiega in dettaglio e senza remore di linguaggio allo sprovveduto interlocutore quello che <noi> abbiamo in Calabria, il senso e il tipo di legame che si instaura all'interno di una associazione di stampo mafioso e gli obblighi comportamentali che ne derivano, conversazione riportata in sentenza a pagg. 648 e segg. in versione integrale [interc. ambientale prog. 1971 dec. 387/2010, Rit. proc. pen 3800/09 r.g.n.r. dda Catanzaro].

Rileva anche quanto affermato da D'ALOI nella conversazione con Pantano [trasc. 231 ore 15.22 del 30.1.2012 R. Int. 16/12] rende inequivocabile – specie se valutata alla luce degli altri elementi a carico dell'imputato, di cui si darà, in questa parte della sentenza, conto – la natura del rapporto di D'ALOI con Mancuso




Antonio, allorquando si ascolta il P'imputato riferire a Pantano "...io sono 25 anni che sono con il 'capo' di Nicotera... Assolutol... Se andiamo adesso, se andiamo adesso, anzi, se vuoi che scendiamo adesso così lo saluti... Si mette a disposizione..." e ancora "...se cammino pulito, pulito, è perché ho avuto un buon 'maestro', tu m'insegni, quando uno ha un buon maestro..." e Pantano risponde "...tu con u 'zuNtoni' ti sei cresciuto!...". A tal fine, risulta rilevante, in quanto l'intraneità alla cosca viene riconosciuta anche da soggetti terzi, anche la conversazione tra Pantano Antonio e Monteleone Salvatore [trasc. 332 ore 13.39 del 15.3.2012 Rit. 102/12] nella quale il primo afferma "...a Giovanni lo sai perché glieli restituiscono tutti quanti i soldi?... perché sanno che è collegato 'là'... pensano che sono i loro, allora a quel punto non possono sgarrare, a Giovanni per questo glieli danno subito, altrimenti non ti pare che lo avrebbero <improsato>" [Giovanni è D'ALOI, il riferimento al collegamento con persone influenti nel campo delinquenziale, non può che intendersi operato al gruppo dei Mancuso, imperante in quel territorio].

Le complessive investigazioni hanno quindi consentito di accertare l'esistenza e l'operatività della cosca Mancuso, anche nel periodo successivo alla conclusione del processo *Dynasty*.

Le principali attività delittuose poste in essere dai sodali sono quelle di estorsione e usura, anche con metodi violenti, che determinano un rilevante inquinamento dell'economia del territorio posto sotto loro dominio, con conseguenziale sovvertimento delle regole di libera concorrenza, oltre a vari reati in materia di armi che ne rivelano la relativa disponibilità da parte dell'associazione, per come si darà compiutamente conto in relazione alle singole posizioni individuali.

Appare conclusivamente utile, per maggiore comprensione, riassumere a questo punto uno schema illustrativo dei rapporti familiari della <generazione degli 11> e dei suoi discendenti, cui fare riferimento per il corretto inquadramento dei rapporti tra associati, anche in considerazione delle frequenti omonimie:



## PARTE SECONDA

### Le singole posizioni.

Si trattano adesso di seguito, organizzate in ordine alfabetico, le singole posizioni individuali, ad esclusione dei reati ad oggetto finanziario, e quindi le posizioni che riguardano Palasciano, Ierace, Musarella e L'Abbate, per i quali è previsto un capitolo esclusivo e separato.

Occorre premettere che il compendio probatorio è costituito soprattutto da produzioni documentali, da conversazioni intercettate, per telefonia o <in ambiente>, dalle dichiarazioni indizianti rese da Polito Eugenio William e Moscato Raffaele, collaboratori di giustizia, Grasso Giuseppe, testimone di giustizia.

Alcune difese hanno messo in dubbio la credibilità di POLITO, perché non intraneo alla cosca, e per quanto successivamente dichiarato in dibattimento dalla ex compagna, SCUTERI Carmela, la cui deposizione, intervenuta il 4.4.2016 è stata acquisita agli atti.

Altri appellanti hanno sottolineato il giudizio di scarsa affidabilità del testimone di giustizia Grasso, per quanto verificato in altri processi in cui lo stesso ha reso dichiarazioni.

In linea generale, salvo quanto di più si dirà in relazione alle specifiche posizioni, lo studio degli atti rivela una forte vicinanza di POLITO ad uno dei soggetti attinti da un maggior numero di incolpazioni, ossia D'Aloi Giovanni, avendo avuto per l'appunto una relazione con la figlia della compagna di questi, convivendo nella stessa abitazione, e compiendo reati assieme a D'Aloi, pur non essendo associato. La figura di Polito è pertanto particolare, ma non può certo ritenersi anomala, per il sol fatto di non aver rivestito un ruolo riconosciuto all'interno del gruppo mafioso, rispetto al quale egli ha goduto di un punto di osservazione privilegiato, essendogli stato concesso di assistere ad alcune riunioni e di ricevere informazioni, tramite la continua vicinanza con D'Aloi.

Si vedrà, nel corso della trattazione, che anche altri imputati, vicini proprio a D'Aloi (Tavella, Pantano) o a Mancuso Giovanni (i fratelli Costantino, Giuseppe e Fabio) non sono stati ritenuti già dal primo giudice, o non verranno ritenuti con il presente giudizio *strictu sensu* <affiliati>, pur rivestendo compiti operativi per la realizzazione di reati fine, rientranti nello scopo dell'organizzazione.

Su GRASSO, si dirà, di volta in volta, dovendo evidentemente valutarne con particolare prudenza le dichiarazioni dallo stesso rese, trattandosi di soggetto costituitosi parte civile nel procedimento, quindi portatore di uno specifico interesse economico, ed essendosi constatato almeno in un caso (DE RITO), la presenza di dubbi sull'attendibilità – o inverificabilità – di quanto dallo stesso dichiarato. Occorre tuttavia rappresentare sin d'ora che il contributo offerto da Grasso al procedimento, in generale, appare minimo, avendo egli in effetti avuto modo di osservare – per alcuni lavori svolti in qualità di titolare di una impresa di impianti elettrici – solo limitate situazioni e comportamenti, non direttamente costituenti reato.

Quanto alle dichiarazioni della SCUTERI, acquisite agli atti, le stesse non rivestono quella portata che la difesa ha inteso attribuire loro. Scuteri Carmela, teste della difesa, ha infatti affermato:

- di aver contratto matrimonio con Polito ad ottobre 2007, matrimonio durato un solo mese, perché a novembre era già separata dal marito, che la trattava male, <alzandole le mani>;
- di aver litigato con lui in occasione del versamento in banca di un assegno di 12.700 euro, che il direttore della Carime di Rombiolo sconsigliava di girare a proprio favore, fatto denunciato all'A.G.;
- di essere stata costretta da Polito a vendere una vettura Mercedes SLK, acquistata insieme, di cui non ha saputo più nulla, fatto anche questo oggetto di denuncia all'A.G.;
- di aver scoperto che Polito le mentiva continuamente e si accompagnava a prostitute, fatto denunciato, nel 2008;
- di aver ottenuto prima di sposarsi due finanziamenti per 5mila euro ciascuno, che Polito poi non utilizzava per il matrimonio ma per giocare alle macchinette;
- che Polito le diceva che non voleva lavorare, perché collaborando con la giustizia, lo Stato lo avrebbe mantenuto;
- che Polito aveva avuto un bambino da un'altra donna, nato nel 2007;
- di aver conosciuto Polito nel 2006, quando lei ancora andava a scuola (è nata nel 1989);
- di aver abitato in casa con la propria famiglia, assieme anche a D'Aloi, nel 2005, 2006, insieme ai suoi fratelli, quattro figli dal primo matrimonio della madre, altri tre nati dall'unione con D'Aloi;
- di essersi allontanata subito per Napoli, arruolandosi nell'esercito nel 2009, da allora cessando di avere rapporti con la propria famiglia di origine.

Dunque, la Scuteri vanta un patrimonio conoscitivo molto limitato circa Polito, avendo frequentato lo stesso – in giovanissima età – per non più di un anno, ed essendosi separata da lui subito dopo il matrimonio. Pur descrivendo un profilo morale discutibile dell'ex marito, facile alle mani, non lavoratore, visto in un'occasione in equivoco contatto con tre prostitute, la stessa non smentisce il rapporto di convivenza con D'Aloi (sul quale pure non è in grado di riferire) e quindi la vicinanza Polito/D'Aloi, anzi ne offre conferma. Le denunce presentate contro Polito non fanno che ribadire il carattere delinquenziale del collaboratore, mentre il fatto di aver sentito dire allo stesso che intendeva vivere con i soldi dello Stato non può essere interpretato – come insinua la difesa – quale elemento di inaffidabilità del dichiarato, trattandosi di circostanza neutra, essendo irrilevanti i motivi che spingono chi commette reati a collaborare con la giustizia, e dovendosi in ogni caso – a prescindere da quello che possa aver sentito dire al marito dalla Scuteri – sottoporre il narrato di ogni collaboratore ad attento vaglio processuale, non potendosi scartare a priori eventuali scopi vendicativi, inclinazioni al 'compiacimento' degli organi inquirenti, o se vogliamo anche intenti truffaldini: proprio per questo, nelle prassi giudiziali si è sempre costantemente richiesto riscontro alle dichiarazioni dei c.d. pentiti e non sono mancati casi di revoca dei programmi di protezione, da parte dei servizi centrali (sul punto, v. tra le prime Cass., n. 2100 del 06/05/1994: *"In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da cosiddetto "collaborante", è del tutto inconferente la considerazione che costui, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo invece farsi riferimento, ai fini della verifica della sua attendibilità soggettiva, ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la persistenza nelle medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti; elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo (nella specie costituito dal disappunto per l'esito di un processo), per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse"*).

Il compito che ci si accinge a svolgere, pertanto, sarà proprio quello di una attenta verifica delle dichiarazioni di POLITO, distinguendo quelle generiche da quelle dotate di elementi di rilievo particolare, scartando quelle prive di riscontro o perché eccessivamente vaghe ed indeterminate, mantenendo ferme quelle dalle quali è dato trarre elementi validi di accusa, ricercando per queste adeguato riscontro in altre fonti di prova offerte dagli atti processuali e legittimamente acquisite.

In tal senso, le limitate dichiarazioni della Scuteri, non costituiscono alcun elemento di totale smentita delle dichiarazioni rese dall'ex marito, nei confronti del

quale la stessa peraltro nutre astio, asserendo di essere stata trattata male e di aver scoperto un lato spiacevole del suo carattere, dopo il matrimonio (non risulta peraltro una separazione con addebito), che le causava forti perdite patrimoniali, reclamando di aver perso per colpa del coniuge denaro e un'auto di valore.

Alcune difese hanno altresì allegato le dichiarazioni dibattimentali rese da CURRO' Marina, in cui la stessa appare reticente, sostenendo che la teste sarebbe stata sostanzialmente 'forzata' a rendere determinate informazioni alla polizia giudiziaria in fase di prime indagini, perché pressata da un esame durato molte ore, in presenza di vari elementi delle forze dell'ordine. Il fatto di sottoporre a 'stress' una persona informata dei fatti (Currò ha avuto una relazione sentimentale con Muscia Getano, amico della parte offesa Canino, oltre che dei fratelli Costantino, e in rapporti con Giovanni Mancuso) non può porre nel nulla dichiarazioni sorrette da adeguata giustificazione logica e conoscitiva. La Currò, infatti, ha reso iniziali indicazioni ricche di particolari che solo la stessa poteva conoscere [*"ricordo di aver chiesto a Mino (=Muscia) un prestito di 5000 euro...Mino...mi indicava quale potenziale creditore dell'eventuale prestito MANCUSO Giovanni, detto Zio Giovanni e appellato telefonicamente Billy soprattutto da Mino e Pino Costantino...ricordo di aver conosciuto il Mancuso durante un pranzo al ristorante Orso Cattivo sito in Martelletto (località presso Catanzaro, n.d.e., seguono ulteriori indicazioni, ricche di dettagli, v. pag. 118-121 sentenza)...sarei in grado di riconoscere tutti i soggetti da me indicati qualora dovessi rivederti, anche in fotografia (e riconosce difatti per immagini segnaletiche Mancuso Giovanni, Muscia, i due Costantino, e pesino D'Aloi e Fialek, n.d.e.)"*] e che non potevano certo essere suggeriti dalla polizia giudiziaria, a meno di non ipotizzare una deposizione, deliberatamente artefatta. La Currò sa di incontri personali con i soggetti indicati in luoghi precisi, riferisce ad esempio di una visita all'ospedale Pugliese di Catanzaro a Canino, vittima di un incidente stradale, posto in rianimazione, conosce – e riconosce per foto – persone e fatti in dettaglio: pensare che tutto questo possa essere il frutto di un impianto suggerito dalle forze dell'ordine e ritenere plausibile un'accomodante, quanto generica ritrattazione in dibattimento, è assolutamente contrario alla logica.

## CALLA' NUNZIO MANUEL

Al'imputato – assolto dal reato ascritto per non aver commesso il fatto – viene addebitata l'adesione all'associazione di cui al **capo 1)**, per aver svolto in qualità di partecipe una sorta di ruolo di *alter ego* del capo Mancuso Pantaleone cl. 27.8.1961 (“Scarpuni”), *<contribuendo a mantenere i contatti con gli altri gruppi criminali, in particolare per aver operato da intermediario circa le specifiche disposizioni date da Mancuso Pantaleone, provvedendo anche a custodire e fornire armi; nonché per lo svolgimento delle attività mafiose da quest'ultimo direttamente comandategli>*.

La sentenza ha prosciolto CALLA', per mancanza di prova in ordine alla realizzazione del fatto [pp. 713-714]. Il giudice dell'abbreviato, dopo aver esattamente elencato gli elementi a carico scaturiti dalle indagini, osservava che l'unica fonte di prova *<sostanzialmente indicativa>* poteva essere identificata nell'episodio della consegna di un fucile a Patania Saverio, su indicazione di Mancuso Pantaleone, detto *Scarpuni*, mentre le altre circostanze alla prova dei fatti, risultavano del tutto evanescenti.

Promuove appello il P.G., il quale sottolinea il fatto che Callà risulterebbe con regolarità quotidiana, sin dal mattino, recarsi dalla propria abitazione di Nicotera alla frazione Marina, ponendosi a disposizione di Mancuso Pantaleone “Scarpuni”, cui faceva regolarmente da autista. Risulterebbero inoltre numerose frequentazioni di Callà con soggetti riconducibili alla 'ndrangheta; nella maggior parte dei casi, tali movimenti sarebbero preceduti e/o seguiti da incontri con Mancuso Pantaleone. Nel corso delle conversazioni registrate tra Callà e altri soggetti, emergevano riferimenti a Mancuso, di cui sarebbe Callà il riconosciuto *<portavoce>*. Tra i contatti sospetti, viene riportato quello con tale ACCORINTI Antonino presunto capo mafia sul territorio di Briatico. Attraverso Callà, Accorinti inviava a Mancuso la raccomandazione di comunicare con lui per il tramite dello stesso Callà, invitandolo a non utilizzare altri canali. Si riporta inoltre la chiamata effettuata da Russo Giuseppe a Callà dopo l'incendio della propria auto, per ottenere informazioni sul fatto. Secondo una intercettazione ambientale, Callà avrebbe incontrato ZITO Antonio, per gli inquirenti legato alla famiglia mafiosa dei Piromalli di Gioia Tauro, con il quale scambiava impressioni sul fatto che un certo soggetto, qualora si fosse reso libero, si sarebbe fatto *<una passeggiata per qua>*. Si evidenziano, ancora, alcuni SMS

sull'esito favorevole del ricorso in Cassazione di Mancuso Pantaleone e sulla diramazione della notizia ad Accorinti, e a tali Corapi e Prossomariti.

Ancora, viene rimarcato un problema di concorrenza nella fornitura di macchine per caffè e del relativo prodotto, sorto tra Callà e alcuni ragazzi di Vibo Marina che gestiscono un bar a Tropea (*bar Madison*), discusso in intercettazioni tra Callà e tale QUARANTA Lorenzo. Tale conversazione sarebbe da ricollegare al successivo ritrovamento di una tanica contenente liquido infiammabile e di un accendino all'ingresso dell'esercizio commerciale dei ragazzi di Vibo Marina, laddove Callà e Quaranta si sarebbero risentiti, il giorno successivo, dopo un mese e mezzo di silenzio, tornando sull'argomento.

Infine, risulterebbero decisive le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia BONO Daniele, riportate in appello per esteso, che indicherebbero Callà quale 'soldato' di Mancuso Pantaleone.

Nessuno degli elementi – di per sé, ma nemmeno globalmente considerati – appare idoneo a conferire il giusto livello di certezza processuale per capovolgere l'esito assolutorio per Callà.

La mera frequentazione quotidiana per svolgere compiti di autista a Mancuso, soggetto colpito da restrizione sul titolo di guida, non può considerarsi elemento univoco, che possa indurre a ritenere Callà partecipe alla cosca, anziché semplice persona 'assunta' da Mancuso per sopperire alla necessità di muoversi con l'auto, in mancanza di altri elementi che possano far inquadrare tale rapporto di servizio in una vera e propria 'messa a disposizione' a vantaggio non del solo Mancuso, ma dell'intera compagine mafiosa.

I contatti con altro soggetto sospettato di far parte di un diverso gruppo mafioso, finalizzato a creare una sorta di canale privilegiato tra questi e Mancuso, contatti di cui poi non si conoscono i successivi sviluppi, rappresentano un dato di mero sospetto, adatto a confluire in una eventuale richiesta di misura prevenzionale, ma non certo decisivo per inferire una partecipazione al delitto associativo, essendo oltretutto rimasto sostanzialmente ignoto il contenuto delle comunicazioni riservate. Dalla conversazione riportata a pag. 11 dell'appello del PG, si ricava poi che è



Accorinti a dire a Callà che se Mancuso 'vuole qualcosa' gliela deve chiedere tramite Callà e non viceversa (la richiesta parte da Accorinti).

Il breve scambio di frasi derivato dalla conversazione telefonica con Russo Giuseppe – soggetto dagli inquirenti non ritenuto attiguo ad ambienti delinquenziali, in rapporti con Callà per la commercializzazione del caffè – appare limitato ad un rapido e fugace commento all'incendio dell'auto subito da Russo e alla richiesta di un incontro, nemmeno interpretabile quale istanza di aiuto, o di intervento per evitare conseguenze maggiori, e in ogni caso non riconduce ad alcun atto ritorsivo attribuito o altrimenti da riportare alla sfera di azione della cosca Mancuso.

Nulla di significativo è emerso in relazione ai soggetti che hanno sporadici contatti con Callà e tra questi e Mancuso. Non risulta chiaro il motivo per cui Callà abbia avuto incontri o conversazioni con soggetti sospettati di appartenere a cosche mafiose operative su altre sezioni del territorio regionale (Zito, in particolare), e soprattutto sul tipo di rapporti intessuto da Mancuso con tali soggetti tramite Callà.

Anche gli SMS sull'esito di un ricorso per Cassazione di Mancuso, non vanno al di là di un commento ad una notizia pubblica, di natura lecita, che certo doveva interessare Callà, se è vero che lo stesso faceva da autista al Mancuso stesso e ne eseguiva gli ordini.

Quanto alla vicenda della fornitura di caffè e al commento effettuato con tale Quaranta, emerge il semplice interessamento ad una attività commerciale, e ad un fatto di possibile natura estorsiva, senza che possa lo stesso essere ricondotto a Callà o al conversante, tanto che non viene formulato a riguardo alcun capo di imputazione.

Infine, il collaboratore Bono – appartenente non alla cosca Mancuso, ma ai Patania di Stefanaconi, operante su sezione diversa del territorio vibonese – riferisce di una disponibilità di armi o meglio, di un fucile tipo carabina prelevato presso i Mancuso, recandosi a Nicotera Marina, dove operava un certo <Manuele>; si tratta di un episodio timasto privo di riscontri, ancora una volta non contestato in un formale capo di imputazione (almeno nel presente processo): a prescindere dalla mancanza di un riconoscimento fotografico che possa portare ad una certa

identificazione di Callà nel soggetto indicato da Bono quale <Manuele>, il fatto suggerisce al più il semplice concorso nella detenzione di un'arma, eventualmente con agevolazione della cosca mafiosa acquirente, ma non è certo indice che possa corroborare l'ipotesi di accusa, circa lo stabile inserimento di Callà nell'organigramma Mancuso, anziché di una mera sottoposizione personale al capocosca, tanto più che dalle dichiarazioni portate in integrazione probatoria in dibattimento di MOSCATO Raffaele, emerge il riferimento alla figura di Callà, sulla base di voci apprese da altro soggetto, tale Battaglia Rosario, quale soggetto assunto a servizio da Mancuso, con prevalenti compiti di autista, anche perchè Mancuso aveva una relazione con la madre di Callà, aggiungendo però che dall'esterno Callà non veniva nemmeno considerato, per la sua inconsistenza personale:

*CALLA' Nunzio Manuel, a quanto io ne sappia, era l'autista di Mancuso Pantaleone detto SCARPUNI...io non lo avevo visto ma sapevamo che era il SERVO di SCARPUNI [gli prendeva i pasticcini, gli serviva il caffè] e sapevamo anche che Pantaleone MANCUSO aveva una relazione con la madre...Battaglia mi ha anche riferito che SCARPUNI incaricava CALLA' dei vari servizi, oltre a fargli da autista e lo mandava in giro lontano quando voleva stare con la mamma.*

In definitiva, ciò che emerge è quello di un ruolo non di *alter ego*, bensì di subalterno e di un soggetto che evidentemente aveva trovato nell'asservimento a Mancuso una buona < sistemazione >, con questo non disdegnando di commettere eventualmente reati (vedi l'episodio dell'arma, per il quale non si procede in questo giudizio, e di cui non si hanno attuali notizie processuali), qualora sollecitato in tal senso dal proprio 'padrone'.

E' rimasta peraltro inesplorata la collocazione all'interno del panorama delinquenziale del BATTAGLIA (fonte *de relato* citata da Moscato), e sul tipo di contatti che questi possa aver avuto con i Mancuso e Callà, in particolare.